

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

450° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 25 MAGGIO 2004

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 7
2 ^a - Giustizia	» 8
5 ^a - Bilancio	» 18
7 ^a - Istruzione	» 25
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 50
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 52
10 ^a - Industria	» 53
11 ^a - Lavoro	» 57
12 ^a - Igiene e sanità	» 65
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 68

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Commissioni bicamerali

Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	Pag. 74
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti	» 75

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno	Pag. 78
---	---------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 80
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 84
14 ^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri	» 90

CONVOCAZIONI	Pag. 91
------------------------	---------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 25 MAGGIO 2004

62ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 14,40.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame dei seguenti documenti:

(Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche della senatrice Rosa Stanisci nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi (n. 6577/02 RG NR, n. 4052/03 RG GIP)

Il PRESIDENTE informa che in data 17 maggio 2004 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche della senatrice Rosa Stanisci, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi (n. 6577/02 RG NR, n. 4052/03 RG GIP), trasmessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi il 14 maggio 2004 (*Doc. IV, n. 5*). L'utilizzazione dovrebbe avvenire nell'ambito di un procedimento penale a carico di soggetti diversi dalla senatrice, inquisiti per sei capi di imputazione ruotanti intorno all'amministrazione comunale della città di Brindisi; in particolare, tra di essi il sindaco *pro-tempore* Giovanni Antonino si sarebbe reso responsabile di concussione, corruzione e di abuso d'ufficio in merito a vari atti di competenza comunale ovvero connessi con la sua qualità di componente della locale autorità portuale.

L'episodio in merito al quale fu disposta l'intercettazione dell'utenza telefonica dell'Antonino concerne la centrale termoelettrica di Brindisi nord, che utilizza carbone come combustibile. La gestione della centrale, da parte della società EDIPOWER, avrebbe dato luogo ad uno scambio illecito in virtù del quale gli appalti per i servizi connessi al carbone sa-

rebbero stati stipulati a favore di imprenditori vicini all'Antonino, in cambio della decisione di quest'ultimo di bloccare il progetto del *terminal-containers* sulla banchina di Costa Morena ovest.

A riprova dell'esistenza di un'influenza illecita sulle determinazioni delle amministrazioni pubbliche interessate, il magistrato adduce anche la capacità dell'Antonino «di sostenere il progetto EDIPOWER a livello nazionale» propiziando l'approvazione senza modifiche di un provvedimento legislativo (cosiddetto decreto «salva-centrali») che avrebbe consentito la prosecuzione dell'alimentazione a carbone delle centrali: i contatti con i parlamentari durante l'*iter* del decreto sono presentati dal magistrato come orientati «ad agevolare l'attività della centrale gestita da EDIPOWER».

Pertanto il magistrato ha dichiarato non irrilevanti le conversazioni telefoniche svoltesi tra l'Antonino e due parlamentari durante l'*iter* del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, poi decaduto. In particolare, l'Antonino – nel corso della conversazione del 24 gennaio 2004 con la senatrice – la rimproverava veementemente per aver presentato in Senato un emendamento che condizionava la proroga della operatività della centrale all'ambientalizzazione del gruppo a carbone, giudicata eccessivamente costosa dalla EDIPOWER. L'intercettazione effettivamente conferma che la senatrice Stanisci venne aggredita verbalmente per il legittimo esercizio dell'attività parlamentare da lei svolto: ella si limitò a non raccogliere le ripetute sollecitazioni per un ripensamento che il sindaco di Brindisi le rivolgeva, nonostante la velata minaccia insita nelle sue parole.

Il magistrato dà atto che, il 18 aprile 2004, la senatrice Stanisci non si opponeva all'utilizzazione della conversazione. Va rilevato che, in quella sede, il magistrato ha ritenuto di applicare integralmente l'articolo 6 della legge Boato, compresa quella parte («sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale») che è stata ritenuta inapplicabile dai giudici romani nella cosiddetta «operazione Cleopatra» dando origine al contenzioso che è pendente dinanzi alla Corte costituzionale.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, la senatrice STANISCI.

Congedata la senatrice Stanisci, in assenza di interventi in discussione generale, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche della senatrice Rosa Stanisci.

La Giunta approva quindi all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il presidente Crema di redigere la relazione per l'Assemblea.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Roberto Castelli, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

Il PRESIDENTE comunica che in data 11 maggio 2004 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal senatore Roberto Castelli, con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma, attivato da una citazione del 13 aprile 2004 per risarcimento danni, ad iniziativa del deputato Oliviero Diliberto.

Diliberto elenca alcune affermazioni rese da Castelli il 18 marzo 2004, nella trasmissione televisiva Rai «Telecamere» (la registrazione in questione veniva mandata in onda su Rai Tre, come da programma, il 21 marzo successivo alle ore 12, e replicata in pari data alle ore 24). Il tema della trasmissione verteva sulla lotta al terrorismo e sulla riforma del vigente ordinamento giudiziario e vi partecipavano, oltre a Diliberto e Castelli, anche il Presidente della Commissione Giustizia della Camera, Gaetano Pecorella, ed il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Edmondo Bruti Liberati).

L'atto di citazione del deputato Diliberto richiede un risarcimento di 5 milioni di euro per affermazioni rese dal Ministro e giudicate tali da ledere la reputazione, personale e politica, dell'attore. Questi viene sostanzialmente accusato di due tipi di addebiti: da un lato l'esposizione di fatti (né provati né chiaramente determinati) «in modo tale da ingenerare nei presenti alla registrazione e, comunque nel telespettatore, l'idea di una contiguità, certamente *contra legem*, dell'odierno attore con frange estreme di violenza palesatesi nel corso di manifestazioni, svoltesi, per vari motivi, nel corso degli ultimi anni»; dall'altro lato «il compimento, (...) nell'espletamento della funzione in quel tempo ricoperta di Ministro della Repubblica, di veri e propri inganni, al fine di consentire proprio la scarcerazione di terroristi».

La posizione di Castelli, espressa nella lettera al Presidente del Senato del 6 maggio 2004, è che i fatti contestatigli rappresentano «espressione dell'attività politica di un parlamentare» e pertanto ricadrebbero nell'ambito dell'insindacabilità di cui all'articolo 68 primo comma della Costituzione.

La citazione sarà esaminata nell'udienza del 22 luglio 2004 del Tribunale civile di Roma.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore CASTELLI.

Gli pongono domande i senatori MANZIONE e CONSOLO.

Congedato il senatore Castelli, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 25 MAGGIO 2004

406^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1281-B

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 18 di giovedì 17 giugno il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. 1281-B, assegnato alla Commissione per la discussione in sede deliberante.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE informa che la Sottocommissione per i pareri è convocata per un'ulteriore seduta, oggi, alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 25 MAGGIO 2004

349^a Seduta (1^a pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.**La seduta inizia alle ore 15.**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente Antonino CARUSO avverte che l'ordine del giorno della Commissione per la settimana in corso, a partire dalla seconda seduta pomeridiana odierna, è integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1880-B recante «Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato».

IN SEDE REFERENTE

(1639) DE CORATO ed altri. – *Modifica all'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui*

(2851) VALDITARA. – *Modifica del codice penale in materia di deturpamento di cose altrui*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 20 maggio scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti presentati relativi al disegno di legge n. 1639 e già pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'11 maggio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver dato lettura del parere espresso dalla 1^a Commissione, avverte che il relatore Federici, in esecuzione del mandato affidatogli dalla Commissione nella seduta del 20 maggio scorso, ha modificato l'emendamento 1.2 riformulandolo nell'emendamento 1.2 (testo 2) pubblicato in allegato alla seduta odierna che lo stesso Presidente, facendo funzioni di relatore nella seduta odierna, provvede poi ad illustrare.

Dopo brevi interventi del senatore ZANCAN (*Verdi-U*) – che, in considerazione della portata degli interventi proposti dall'emendamento 1.2 (testo 2), suggerisce di riscrivere interamente l'articolo 639 del codice penale per consentire una più chiara lettura delle innovazioni ivi contenute e del senatore FASSONE (*DS-U*) – il quale dichiara di condividere l'esigenza appena rappresentata – ha la parola il presidente Antonino CARUSO che si interroga se non sia il caso, con l'occasione, di elevare l'importo della multa prevista al primo comma dell'articolo 639, anche semplicemente per favorire l'interpretazione della disciplina applicabile in materia, evitando il rinvio all'articolo 52 del decreto legislativo n. 274 del 2000 per la determinazione della multa irrogabile per il delitto in esame. Osserva poi come l'esigenza rappresentata dai senatori Fassone e Zancan, a suo avviso condivisibile, possa trovare attuazione in occasione del coordinamento formale del testo che avrà luogo alla conclusione dell'esame in sede referente.

Seguono brevi interventi del senatore Luigi BOBBIO (*AN*), del senatore GUBETTI (*FI*) e del senatore ZANCAN (*Verdi-U*) sulla opportunità di intervenire sull'entità della multa prevista al primo comma dell'articolo 639 del codice penale.

Il PRESIDENTE in qualità di relatore, recependo le indicazioni emerse, modifica la lettera *a*) dell'emendamento 1.2 (testo 2) come segue: *a*) al primo comma sostituire le parole «con la multa fino a euro centotre» con le seguenti: «con la pena della reclusione fino a nove mesi o della multa da euro duecentocinquantotto a euro duemilacinquecentottantadue». Al tempo stesso sopprime la parte dell'emendamento da «Il giudice pronuncia» fino a «quelle di prevenzione», in quanto su di essa il relatore, in via informale, ha manifestato l'esigenza di una maggiore riflessione.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) interviene per avere chiarimenti dal relatore su quale sia da ritenersi il giudice competente per l'accertamento del delitto in esame, non risultandogli chiaro, dalla formulazione dell'emendamento 1.2 (testo 2 come riformulato), se permanga in ogni caso, anche per l'ipotesi aggravata, la competenza del giudice di pace come apparirebbe *prima facie*, tenuto conto anche di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Esprime sin d'ora, al riguardo, la sua preferenza per una disposizione che attribuisca in tutti i casi la competenza al giudice di pace prevalendo,

per il delitto in esame, l'esigenza di assicurare «effettività» alle sanzioni previste, non altrimenti realizzabile con l'indicazione del Tribunale. La sospensione condizionale della pena che, in tal modo, potrebbe essere disposta, di fatto finirebbe infatti per diminuire l'efficacia deterrente della pena vanificando l'inasprimento delle sanzioni che si propone di introdurre con l'iniziativa in esame.

Seguono brevi interventi dei senatori MARITATI (*DS-U*) e CAVALLARO (*Mar-DL-U*) i quali, condividendo quanto espresso dal senatore Fassone, ritengono importante che la competenza del giudice di pace sia prevista anche per l'ipotesi aggravata.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti a partire dall'emendamento 1.1. sul quale il GOVERNO esprime parere contrario.

Dopo aver verificato l'esistenza del numero legale, è posto ai voti e risulta respinto l'emendamento 1.1.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), dichiarando il voto sull'emendamento 1.2 (testo 2 come riformulato), ricorda i principali passaggi della discussione fin qui svolta di cui l'emendamento in esame costituisce l'esito ed osserva anche, replicando al senatore Fassone, come l'intenzione del relatore, da lui condivisa, sia stata quella di attribuire la competenza al Tribunale per l'ipotesi più grave. Manifesta quindi il suo sostegno per la previsione, in tale ultimo caso, dell'irrogazione di una sanzione amministrativa nonostante l'avvenuta estinzione del reato in conseguenza del ripristino o del risarcimento.

A sua volta il presidente Antonino CARUSO richiama l'attenzione sull'emendamento 1.0.3 del relatore che, intervenendo sull'articolo 4, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 274 del 2000, chiarisce la portata dell'emendamento 1.2 (testo 2 come riformulato), sancendo il criterio della doppia competenza per il delitto in esame.

Segue un breve intervento del senatore FASSONE (*DS-U*) per ribadire la sua contrarietà alla scelta indicata dal relatore sulla competenza in quanto l'intervento del Tribunale, sia pure per la sola fattispecie più grave, finirebbe a suo avviso per vanificare di fatto l'obiettivo perseguito dal legislatore proprio nei casi in cui sarebbe invece necessario assicurare una maggiore effettività della sanzione. Manifesta quindi la sua contrarietà riferita alla previsione di una sanzione amministrativa in quanto la disposizione verrebbe ad inserirsi all'interno del codice penale, ritenendo invece preferibile che la stessa risulti contenuta in altra fonte.

Il presidente Antonino CARUSO, ritenendo condivisibile la proposta espressa dall'emendamento 1.2 (testo 2 come riformulato), richiama in-

vece l'attenzione sull'importanza della innovazione costituita dal riferimento al deturpamento di beni anche «ambientali».

Segue una breve discussione sulle differenze che dovrebbero sussistere tra il delitto in esame ed il reato di danneggiamento nel corso della quale intervengono i senatori MARITATI (*DS-U*), GUBETTI (*FI*), e CENTARO (*FI*).

In particolare il senatore GUBETTI (*FI*) si chiede se non sia il caso con l'occasione di meglio definire le rispettive fattispecie al fine di evitare incertezze interpretative.

Il senatore MARITATI (*DS-U*) osserva come l'ipotesi aggravata finisca per ridurre le differenze esistenti rispetto al reato di danneggiamento e quindi invita ad una maggiore riflessione sulla norma, anche per quanto attiene al profilo della competenza.

Il senatore CENTARO (*FI*) si chiede invece se il meccanismo degli obblighi riparatori che si propone di introdurre possa trovare pratica attuazione per i beni di interesse storico artistico, rispetto ai quali i tempi non brevi che sono necessari per ottenere tutte le autorizzazioni richieste per l'effettuazione degli interventi potrebbero non corrispondere con i tempi del procedimento penale, facendo venir meno in tali casi in concreto la possibilità di estinzione del reato.

Il senatore CALVI (*DS-U*) sottolinea l'importanza, in particolare per l'ipotesi più grave di deturpamento, di tenere distinte la fattispecie in esame dal danneggiamento; una distinzione questa che se tenuta presente dovrebbe permettere agevolmente, a suo avviso, di far chiarezza anche su molte delle questioni sollevate nel corso dell'esame.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), ribadendo l'importanza della scelta operata con l'emendamento 1.2 (testo 2 come riformulato) sulla questione della competenza, rappresenta che l'indicazione del giudice di pace anche per l'ipotesi più grave non è in grado di assicurare quella deterrenza necessaria a prevenire i fatti considerati dalla norma. In proposito non gli appaiono convincenti i timori riferiti alla possibilità per il tribunale di applicare la sospensione condizionale della pena in quanto l'irrogazione di una pena, ancorché sospesa, è un fatto comunque rilevante per quanti si rendano autori di tali reati, derivandone conseguenze molto significative.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) invita a valutare con attenzione, per l'eventualità in cui si dovesse continuare sulla via indicata dal relatore, se non sia opportuno prevedere che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena per il delitto in esame, resti subordinata all'avvenuta riparazione-risarcimento del danno.

Dopo che il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) ha manifestato perplessità sulla proposta da ultimo avanzata dal senatore FASSONE (*DS-U*), il presidente Antonino CARUSO osserva che dalla discussione è emersa con chiarezza la necessità di una ulteriore riflessione sulle questioni affrontate dall'emendamento 1.2 (testo 2 come riformulato).

Presenta quindi, e la Commissione ammette, l'emendamento 1.0.100 ritenendo opportuno cogliere l'occasione offerta dal disegno di legge in esame per migliorare la formulazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 42 del 2004, recante il codice dei beni culturali.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

350^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 16,05.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata per domani mattina alle ore 8,15. In tale seduta, tra l'altro, verrà disposta l'integrazione dell'ordine del giorno della Commissione, per le successive sedute già previste, con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 2951, ove assegnato in tempo utile.

IN SEDE DELIBERANTE

(1880-B) CALVI. – *Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente Antonino CARUSO avverte che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, la discussione e il voto saranno limitati alle sole

modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Dà conto poi del parere reso dalla 1^a Commissione permanente.

Riferisce il senatore Luigi BOBBIO (AN) il quale, dopo essersi soffermato brevemente sull'opportuna modifica di coordinamento apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 5 del disegno di legge in titolo, evidenzia come il dibattito presso l'altro ramo del Parlamento si sia incentrato soprattutto sull'articolo 1 dove, da un lato, si è eliminata la scelta effettuata dal Senato nel senso di una riduzione da cinque a tre anni del periodo per il quale, nel caso di sospensione condizionale, è previsto che la pena inflitta rimanga sospesa ai sensi del primo comma dell'articolo 163 del codice penale e, dall'altro, si è aggiunta al citato articolo 163 una previsione volta a far sì che, qualora la pena detentiva inflitta non sia superiore ai due anni – se la pena nel complesso ragguagliata a norma dell'articolo 135 del codice penale supera i due anni – il giudice possa ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Viene così delineata un'ipotesi, quella della «sospensione dell'esecuzione della pena detentiva» che appare distinta dall'ipotesi della «sospensione dell'esecuzione della pena» contemplata fino ad oggi nell'articolo 163 del codice penale. Il problema che si pone, al riguardo, è essenzialmente quello di verificare se le norme del codice penale relative all'ipotesi della «sospensione dell'esecuzione della pena» siano applicabili anche all'ipotesi della «sospensione dell'esecuzione della pena detentiva». A questo proposito può essere opportuno tener presente, tra l'altro, il disposto dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 che rappresenta l'unico caso di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva già conosciuto dell'ordinamento, non sembrando possibile un raffronto invece con la previsione della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alla legge n. 207 del 2003 (cosiddetto indultino). Nell'ipotesi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 la previsione della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva – che è riservata però alla competenza del tribunale di sorveglianza – è stata accompagnata da una disciplina specifica che, in particolare, stabilisce espressamente che tale misura non si estende alle pene accessorie e si preoccupa di ribadire anche alcune previsioni che già sono contenute nelle disposizioni del codice penale relative alla sospensione della pena.

Nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, invece, manca qualsiasi previsione di accompagnamento. Così sarà l'interprete che, ad esempio, dovrà stabilire se il beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva si estenda – come la sospensione dell'esecuzione della pena – anche alle pene accessorie. È sua opinione, a quest'ultimo proposito, che al quesito debba essere data risposta affermativa e che, quindi, la sospensione della pena detentiva implichi anche la sospensione delle pene accessorie, dovendosi inserire la nuova ipotesi configurata dalla Camera dei deputati nel sistema delineato negli articoli 163 e seguenti del codice

penale in cui il provvedimento che dispone la sospensione estende i suoi effetti anche alle pene accessorie ai sensi dell'articolo 166. Come però già accennato, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati non vi è una disciplina esplicita di tali profili e quindi non può escludersi *a priori* il rischio che ciò possa determinare incertezze e difficoltà in sede applicativa; alla luce di tali considerazioni si rende indispensabile, che a suo avviso, nel corso della discussione, questo tema venga ulteriormente approfondito e i componenti della Commissione si esprimano in merito allo stesso.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore CALVI (*DS-U*) il quale, dopo aver ricordato l'originale *ratio* ispiratrice del disegno di legge da lui presentato, sottolinea come le modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame, e soprattutto quelle introdotte dalla Camera dei deputati, fanno sì che egli non abbia più modo di riconoscere un legame sostanziale fra il testo in discussione e quello da lui originariamente elaborato. Ritiene preferibile pertanto, allo stato, riservarsi di assumere una posizione definitiva a conclusione del dibattito che avrà luogo in Commissione.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) ritiene che l'intervento proposto dalla Camera dei deputati in relazione ai primi tre commi dell'articolo 163 del codice penale appaia difficilmente comprensibile nella sua portata e, in concreto, di scarso rilievo pratico, il che, conseguentemente non può non indurlo a formulare un giudizio sfavorevole sulle predette modifiche.

Segue un breve intervento del senatore MARITATI (*DS-U*) il quale, rifacendosi alle considerazioni svolte dal relatore in ordine alla portata delle ipotesi di sospensione della pena detentiva che la Camera propone di aggiungere al già richiamato articolo 163 del codice penale, fa presente che, a suo avviso, tali ipotesi debbono essere interpretate nel senso che, ricorrendo i presupposti ivi previsti, il giudice provvederebbe a sospendere la sola pena detentiva, ma non la pena pecuniaria.

Ad avviso del senatore CALVI – che interviene nuovamente – il riferimento alla pena raggugliata a norma dell'articolo 135 farebbe sì che la sospensione della pena detentiva includerebbe anche la sospensione di quella parte di pena detentiva determinata in conseguenza dell'operazione di ragguglio e, quindi la sospensione avrebbe effetto anche per la pena pecuniaria.

Il senatore CENTARO (*FI*) richiama l'attenzione sul fatto che la Camera ha eliminato la modifica proposta dal Senato all'articolo 163, primo comma del codice penale, ma ha conservato l'intervento relativo all'articolo 179 dello stesso codice. Ciò determina evidentemente un'aporia in quanto il codice prevederebbe, da un lato, che la pena inflitta, se viene concessa la sospensione condizionale, deve rimanere sospesa per un pe-

riodo di cinque anni e, dall'altro, prevederebbe che, in questa stessa ipotesi, la riabilitazione possa essere concessa decorso il termine di tre anni, termine per il quale il *dies a quo* dovrebbe individuarsi nel momento in cui è stata concessa la sospensione condizionale. Paradossalmente si avrebbe così la possibilità che la riabilitazione sia concessa ben prima dell'estinzione della pena principale, in contraddizione col principio generale fissato nel primo comma del già richiamato articolo 179.

Per quanto riguarda la problematica evidenziata invece dal relatore ritiene che il riferimento alla sola pena detentiva contenuto nelle previsioni che vengono aggiunte all'articolo 163 del codice penale nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati non può che intendersi nel senso che la sospensione della pena detentiva ha effetto solo per questa e non per le pene pecuniarie e le pene accessorie, diversamente da quanto ritenuto dal relatore.

Dopo brevi interventi del senatore MARITATI e del presidente Antonino CARUSO, la Commissione conviene di fissare per le ore ventuno di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1639

Art. 1.

1.2 (Testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *I.* All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: ", a querela della persona offesa" le parole: "con la" sono sostituite con le altre: "con la pena della reclusione fino a nove mesi o della";

b) al secondo comma, le parole: "di interesse storico o artistico" sono sostituite dalle seguenti: "di interesse storico, artistico o ambientale" e le parole: "la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa da 2.000 fino a 10.000 euro";

c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"Il giudice sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Il giudice pronuncia sentenza di estinzione del reato ai sensi del comma precedente, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, qualora dichiarati con sentenza l'estinzione del reato ai sensi del terzo e del quarto comma, il giudice applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro.

In ogni caso con la sentenza di condanna è ordinata la riduzione in pristino dello stato dei luoghi."».

1.0.100

Antonino CARUSO

All'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la parola: «danneggiati» sono aggiunte le seguenti: «, deturpati anche a mezzo dell'apposizione di cavi e condutture di ogni genere».

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 25 MAGGIO 2004

512^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Contento e per l'interno Balocchi.*

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2756) Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra, per quanto di competenza, gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, segnalando che le proposte 2.12, 2.4, 2.24, 2.108, 2.10, 2.36, 2.40, 2.0.1, 2.0.100, 3.0.1 e 6.1 hanno contenuto identico o analogo ad altre trasmesse dalla Commissione di merito, sulle quali la Commissione bilancio ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala, altresì, che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri, non quantificati né coperti, ovvero correlati a coperture palesemente incongrue, dagli emendamenti 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115 (che inseriscono il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in servizio permanente tra le Forze di Polizia) e 2.102 (che equipara il trattamento pensionistico dei Vigili del Fuoco a quello delle Forze di Polizia, rinviandone la copertura alle future leggi finanziarie).

Al fine di verificare la congruità delle relative disposizioni di copertura finanziaria, ritiene poi necessario valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione degli effetti derivanti dalle seguenti proposte, che inseriscono il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in servizio permanente tra le Forze di Polizia, ovvero ne equiparano i trattamenti economici o

pensionistici: 1.108, 1.109, 2.101, 2.104, 2.105, 2.117, 2.120 (limitatamente ai capoversi *e-bis* e *1-bis*) (la cui copertura, peraltro, appare particolarmente significativa), 1.110, 2.107, 2.114, 2.119, 2.120 (limitatamente ai capoversi *e-ter* e *1-ter*) (di cui occorre valutare la compatibilità con il tetto di spesa ivi indicato), 2.106 (che prevede una copertura particolarmente ampia, ma sopprime l'autorizzazione di spesa relativa alle altre disposizioni del testo), 2.115 e 2.116 (che dispongono una copertura limitata al triennio 2004-2006 a fronte di oneri permanenti, e per i quali occorre valutare la compatibilità con il tetto di spesa ivi previsto). Analoghe valutazioni, a suo avviso, occorre infine svolgere sugli effetti derivanti dalla proposta 2.118, che istituisce un ruolo specifico per i dipendenti amministrativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto che un ruolo analogo è già previsto dalla legge n. 930 del 1980 ivi richiamata e che la relativa copertura finanziaria appare comunque particolarmente significativa.

Ritiene inoltre necessario valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dall'emendamento 2.103, che inserisce tra i criteri di delega anche il riordino del trattamento pensionistico dei Vigili del fuoco, valutando eventualmente l'opportunità di inserire un'apposita clausola di invarianza per la finanza pubblica. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CONTENTO, concordando con le osservazioni del relatore, esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dallo stesso, in quanto sprovvisti di copertura finanziaria ovvero recanti copertura generica o insufficiente. In particolare, con riferimento agli emendamenti 1.110, 2.107, 2.114, 2.119 e 2.120 (limitatamente ai capoversi *e-ter* e *1-ter*), rileva che la copertura, ancorché configurata a tetto di spesa, appare palesemente incongrua rispetto alle necessità finanziarie derivanti dagli interventi di equiparazione dei trattamenti economici o pensionistici, ivi previsti, tra il Corpo dei vigili del fuoco e le Forze di polizia, che introducono diritti soggettivi e non possono essere realizzati in modo parziale.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) osserva che il riordino del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco contenuto nel disegno di legge in esame, con il passaggio del medesimo rapporto dal regime di diritto privato a quello di diritto pubblico, potrebbe porre una serie di problemi anche sul fronte dei trattamenti pensionistici già in essere che, a legislazione vigente, non sono a carico del bilancio dello Stato, mentre lo diverrebbero una volta approvata la riforma prevista nel provvedimento in esame.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), con riferimento ai citati emendamenti 1.110, 2.107, 2.114, 2.119 e 2.120 (limitatamente al capoverso *e-ter*), ritiene anch'egli che le suddette disposizioni introducano diritti soggettivi

aventi rilevanti effetti finanziari, rispetto ai quali le coperture dei fondi speciali ivi richiamate appaiono decisamente insufficienti.

Il presidente AZZOLLINI, in replica al senatore Pizzinato, osserva che gli eventuali problemi di tipo previdenziale derivanti dalla riforma in esame, relativamente ai trattamenti già erogati a legislazione vigente, non rientrano tra i profili finanziari di immediata rilevanza ai fini del parere da rendere sugli emendamenti in esame, e potranno perciò essere più opportunamente affrontati in altra sede, allorché si dovessero porre in maniera concreta. Relativamente agli emendamenti in titolo, ritiene opportuno che la Commissione bilancio confermi il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso alla Commissione di merito su emendamenti identici o analoghi a quelli esaminati. Parimenti, propone di rendere parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte segnalate dal relatore come recanti nuovi o maggiori oneri non quantificati né coperti ovvero correlati a coperture palesemente incongrue.

Relativamente agli altri emendamenti segnalati, ravvisa l'opportunità di rendere parere non ostativo sulle proposte 1.108, 1.109, 2.101, 2.104, 2.105, 2.117, 2.120 (limitatamente ai capoversi *e-bis* e *1-bis*) e 2.118, in quanto munite di copertura particolarmente ampia, secondo la prassi consolidata della Commissione. Viceversa, ritiene che la Commissione debba esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.110, 2.107, 2.114, 2.119 e 2.120 (limitatamente ai capoversi *e-ter* e *1-ter*), in quanto le relative coperture appaiono insufficienti rispetto agli effetti finanziari da essi derivanti. Infatti, ancorché le misure di equiparazione tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le Forze di polizia ivi indicate abbiano carattere graduale, esse, come osservato nei precedenti interventi, determinano il sorgere di diritti soggettivi la cui attuazione risulta assai onerosa, non essendo possibile provvedere ad essa in modo solo parziale e, comunque, con le limitate risorse ivi richiamate. Esprime altresì avviso contrario sugli emendamenti 2.115, 2.116, in quanto prevedono una copertura solo triennale a fronte di oneri permanenti, e 2.103, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria. Per quanto concerne la proposta 2.106, ritiene che sulla stessa la Commissione possa esprimere parere non ostativo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sia riformulata in modo da lasciare invariata la copertura finanziaria di cui all'articolo 6, comma 1, del testo del disegno di legge in esame. Esprime infine avviso favorevole su tutti i rimanenti emendamenti.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 2.12, 2.4, 2.24, 2.108, 2.10, 2.36, 2.40, 2.0.1, 2.0.100, 3.0.1, 6.1, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 2.102, 1.110, 2.107, 2.114, 2.119, 2.120 (limitatamente ai capoversi *e-ter*) ed *1-ter*), 2.115, 2.116 e

2.103, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché della proposta 2.106, sulla quale, ai sensi della medesima norma costituzionale, il parere non ostativo è reso alla condizione che sia aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «1-bis. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere da a) ad e), è autorizzata la spesa di 15.075.333 euro per l'anno 2004, di 12.524.500 euro per l'anno 2005 e di 12.147.500 euro a decorrere dall'anno 2006.».

Con l'avviso conforme del sottosegretario CONTENTO, la Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(2952) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n.119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza
(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 19 maggio scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella precedente seduta, il Rappresentante del Governo si è riservato di fornire le risposte alle osservazioni del relatore circa gli effetti finanziari derivanti dall'ulteriore estensione delle agevolazioni creditizie di cui all'articolo 6, comma 1, del disegno di legge in esame, nonché circa la disponibilità di adeguate risorse sui fondi di garanzia ivi richiamati.

Il sottosegretario CONTENTO, in merito ai chiarimenti richiesti, fa presente che i Fondi di garanzia richiamati dal citato articolo 6, comma 1, sono quelli di cui all'articolo 2, comma 100, lettere a) e b) della legge n. 662 del 1996. Per quanto riguarda il Fondo di cui alla lettera a), destinato alla garanzia su operazioni finanziarie a favore delle piccole e medie imprese del settore della produzione di beni e servizi (ad esclusione delle imprese artigiane), precisa che il suddetto Fondo rientra nella competenza del Ministero delle attività produttive ed attualmente è gestito da MCC S.p.A. (ex Mediocredito centrale). Ai sensi dell'articolo 13, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 dovrà essere conferito ad una costituenda società per azioni a prevalente capitale pubblico. Rileva inoltre che la consistenza patrimoniale del Fondo è di circa 160 milioni di euro, di cui risultano impegnati per garanzie circa 140 milioni, per cui, al momento, l'importo disponibile per garantire nuove operazioni è di circa 20 milioni.

Per quanto concerne, poi, il Fondo di garanzia di cui al predetto articolo 2, comma 100, lettera b), chiarisce che lo stesso è riservato esclusivamente alle operazioni a favore delle imprese artigiane iscritte all'apposito albo ed è gestito dall'Artigiancassa S.p.A., osservando che il patrimonio del Fondo per la parte non impegnata (circa 200 milioni di euro) è stato trasferito alle regioni in attuazione del processo di decentramento

amministrativo delle funzioni di competenza statale in materia di agevolazioni. La parte restante del Fondo (circa 85 milioni di euro) sarà trasferita via via che saranno svincolate le garanzie in essere.

Fa presente, altresì, che il Ministero dell'economia e delle finanze non è in grado di quantificare la portata dell'estensione dell'agevolazione in esame, in quanto mancano ancora elementi informativi per effettuare una stima del numero dei soggetti potenzialmente beneficiari, elementi che potranno essere forniti dal Ministero delle attività produttive, cui compete la vigilanza sulle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria. Pur con tale precisazione, in linea generale, ritiene comunque possibile affermare che sussiste già adesso una necessità di ulteriori dotazioni finanziarie soprattutto per il fondo gestito da MCC (che risulta quasi totalmente impegnato) anche se, ovviamente, tale apporto non è indispensabile perché la norma possa essere applicata, nel rispetto delle disposizioni che regolano la gestione di ciascuno dei due fondi di garanzia.

Su proposta del PRESIDENTE, al fine di consentire di valutare gli ulteriori elementi informativi forniti dal Governo, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

(2905) Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Battaglia; Piscitello; Molinari; Massidda; Di Giandomenico ed altri; Bocchino e Angela Napoli; Mazzuca; Cento; Innocenti ed altri; Lo Presti; Alfonso Gianni ed altri; Luigi Pepe; Dario Galli
(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri del 20 maggio scorso, il relatore ha svolto le proprie considerazioni sul disegno di legge in titolo e che la Sottocommissione ha convenuto di rimettere la trattazione dello stesso alla sede plenaria, alla luce delle significative implicazioni finanziarie cui è correlato. Propone, pertanto, di dare per acquisita, ai fini della presente procedura, la suddetta relazione già esposta, invitando conseguentemente il Rappresentante del Governo a fornire i necessari chiarimenti.

Conviene la Commissione con la proposta del Presidente.

Il sottosegretario CONTENTO fa quindi presente che si tratta di un provvedimento diretto a prevedere, con decorrenza dall'anno 2004, l'istituzione di un Fondo per il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995. Dopo aver richiamato le modalità di copertura del provvedimento, precisa che il rinvio alla Tabella C della legge finanziaria, previsto dal comma 2 dell'articolo 3, non appare compatibile con il riconoscimento dei diritti soggettivi di cui al comma 1

del medesimo articolo 3. Sottolinea, altresì, l'opportunità di configurare la clausola di copertura finanziaria in una previsione di spesa piuttosto che in un limite massimo, prevedendo un'apposita clausola di salvaguardia. Rileva, infine, la necessità di predisporre una specifica relazione tecnica, al fine di consentire una valutazione degli effetti degli incrementi pensionistici che si intenderebbero accordare.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) rileva che il regime giuridico dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato si è notevolmente modificato nel tempo, passando dallo *status* di dipendente pubblico, a quello di un rapporto di lavoro con un ente economico fino ad un rapporto privatistico dopo la trasformazione delle Ferrovie dello Stato in società per azioni. A tal riguardo, segnala che le indicazioni fornite dal Governo sui profili finanziari del provvedimento non danno contezza dei differenti effetti delle norme, in relazione al differente *status* dei dipendenti. Rileva, inoltre, l'opportunità di integrare gli elementi informativi sui profili finanziari del provvedimento anche con gli effetti che le norme indicate nel comma 6 dell'articolo 1 possono produrre sul personale in quiescenza e sui trattamenti di reversibilità. Ritiene indispensabile chiarire, infine, sempre con riferimento al comma 6 citato, il regime di norme, tra la disciplina del prepensionamento e la legge n. 730 del 1983, da applicare al personale attualmente in servizio in relazione alla cosiddetta «mobilità lunga».

Deposita, infine, una nota contenente alcune informazioni di fonte INPS relativo al Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale delle Ferrovie S.p.A. (che ne dimostrano il grave squilibrio finanziario), ribadendo l'opportunità di acquisire elementi di quantificazione con l'evidenziazione delle proiezioni decennali degli effetti finanziari.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Pizzinato, rileva, anche secondo quanto indicato nella Nota di lettura del Servizio di bilancio, che gli oneri a regime del provvedimento potrebbero richiedere una disponibilità di risorse notevolmente più ampia rispetto alla copertura finanziaria prevista dal provvedimento. Essendo state, peraltro, approvate alcune disposizioni relative ai trattamenti di reversibilità con il parere contrario della Commissione bilancio della Camera dei deputati, ritiene che la necessità di predisporre una relazione tecnica risulta decisiva per poter valutare i profili finanziari connessi al provvedimento. Ritiene, infine, incongruo il ricorso alla Tabella C per la quantificazione degli oneri correlati, trattandosi di norme che riconoscono diritti soggettivi non modulabili annualmente con la legge finanziaria.

Il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*) condivide quanto emerso dal dibattito e rileva che il provvedimento è volto a risolvere un'annosa questione che ingenera aspettative sui destinatari delle norme stesse. Pertanto, rileva assolutamente opportuno dare certezze risolvendo sin da ora i

profili finanziari connessi al provvedimento, senza rinviarne la copertura ad ulteriori fasi successive.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 25 MAGGIO 2004

302^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Letizia Moratti e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Maria Grazia Siliquini.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente: «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» (n. 361)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 maggio scorso nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era avviata la discussione generale.

Nel dibattito interviene il senatore MODICA (*DS-U*), il quale sottolinea anzitutto che avrebbe giudicato preferibile un intervento diretto a modificare, ove necessario, singole disposizioni recate dal regolamento n. 509 del 1999, a differenza di quanto invece prevede l'atto in titolo.

In proposito egli stigmatizza la contraddittorietà tra la natura sostanziale del provvedimento, come si evince dall'intitolazione («Modifiche al regolamento n. 509»), e la natura formale dello stesso, che consiste invece nell'abrogazione dell'intera disciplina. In proposito, ricorda la difformità tra le affermazioni del Ministro secondo cui lo schema di decreto interverrebbe a correggere le criticità del regolamento n. 509, e l'effetto abrogativo disposto dall'articolo unico.

Egli critica poi la mancata abrogazione esplicita della normativa vigente, del resto sollecitata anche dal Consiglio di Stato, oltre che l'assenza di un'adeguata disciplina transitoria, atteso che le disposizioni recate all'articolo 13 (che confermano quanto previsto dal regolamento n. 509) riproducono una disciplina ormai superata.

La richiamata contraddittorietà sulla natura giuridica dell'atto pone infine una questione che, a suo avviso, oltre ad essere criticabile dal punto di vista dei rapporti fra Governo e Parlamento, è persino censurabile sul piano della legittimità, atteso che non è chiaro su quale testo abbiano espresso i rispettivi pareri gli organi consultati.

Né va dimenticato, egli rileva, che proprio tutti gli organismi interpellati per il prescritto parere hanno espresso preoccupazione in ordine al contenuto dello schema di decreto, come testimoniano fra l'altro le affermazioni rese dal presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) nel corso dell'audizione presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione, secondo il quale la riforma è intempestiva, inadeguata e fonte di disorientamento.

Egli lamenta poi la mancata chiarezza in ordine al grado di obbligatorietà nei confronti degli atenei delle disposizioni relative al termine per l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti. Al riguardo, sottolinea che, a fronte delle dichiarazioni del Ministro e delle assicurazioni contenute nel supplemento di relazione trasmesso dal Dicastero al Consiglio di Stato, secondo cui il provvedimento non pone un termine vincolante per l'adeguamento degli ordinamenti da parte delle università, l'articolo 13, comma 1, stabilisce invece che queste ultime sono tenute a procedere a tale adeguamento entro 18 mesi dalla pubblicazione del decreto.

Egli ribadisce indi che si tratta di un intervento intempestivo, che avviene senza che si sia svolta una valutazione sui punti di forza e di debolezza del modello introdotto nel 1999, tanto più che sono trascorsi solo tre anni dall'emanazione dell'ultimo decreto applicativo della riforma e che pertanto non sono ancora stati avviati i cicli di laurea specialistica.

Egli sollecita poi opportuni chiarimenti da parte del Ministro in merito al grado di coerenza delle norme in esame, anche al fine di evitare che sorgano questioni interpretative.

Rileva altresì che il provvedimento determinerà un evidente impatto negativo sugli studenti, sulle famiglie, sul mercato del lavoro e sulle università, costrette a gestire contemporaneamente tre differenti regimi normativi, proprio nel momento in cui il sistema universitario non ha ancora completamente metabolizzato la precedente riforma del 1999.

In particolare, con riferimento agli studenti che non hanno ancora conseguito il titolo di studio con l'attuale ordinamento, egli paventa il rischio della dequalificazione del titolo che conseguiranno.

Passando poi a considerare il primo anno di formazione comune dei percorsi di laurea, egli si interroga su quale sia il modello culturale sottostante, sottolineando che tale anno risponde piuttosto ad una visione antiquata del sapere che non riconosce la trasversalità delle conoscenze.

Egli stigmatizza inoltre la limitazione dell'autonomia didattica degli atenei, a dispetto del titolo del provvedimento, come si evince anzitutto dalla scelta di prevedere solo una percentuale minima dei crediti formativi vincolati definiti dal Ministero, anziché anche una massima come in precedenza contemplato dal regolamento n. 509. In linea di principio, il Ministero potrebbe persino giungere a definire l'intero ammontare dei crediti, senza che residui alcun margine di autonomia da parte delle università. Quanto poi all'entità del limite minimo, precedentemente pari al 45 per cento, esso risulta ora accresciuto (pari al 50 per cento) per i corsi di laurea.

Anche la sostanziale abolizione dei *master* universitari, che egli giudica incomprensibile, accresce la rigidità del sistema, atteso che riduce la capacità di competere delle università nel settore della formazione integrativa.

Egli lamenta altresì la soppressione della norma che obbligava gli atenei a destinare il 15 per cento di ciascun *curriculum* alle attività formative a scelta dello studente e a tutte le attività non collegate direttamente alle discipline tipiche di ciascun corso di laurea.

Critica inoltre l'eliminazione della quota obbligatoria di formazione destinata alle culture di contesto, alla formazione interdisciplinare e alle materie affini, che conferma la minore flessibilità del sistema.

Egli sottolinea infatti che, con l'abrogazione del regolamento n. 509 si pongono una serie di problemi, fra i quali quello relativo alla mancanza di disposizioni transitorie che disciplinino i percorsi di laurea specialistica.

Nel criticare la presenza di errori ed incertezze lessicali nel provvedimento, egli presenta infine uno schema di parere contrario (allegato al presente resoconto), sollecitando il Ministro a ritirare il provvedimento al fine di un più ponderato esame.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) sottolinea anzitutto che il regolamento n. 509, a suo tempo adottato al fine di corrispondere alla crescente domanda di istruzione universitaria del Paese e alla necessità di ridurre la dispersione studentesca, avrebbe potuto senz'altro essere oggetto di interventi correttivi, a seguito di una verifica sistematica.

Con queste premesse, ella giudica pertanto insoddisfacente il provvedimento in titolo che – abrogando il regolamento n. 509 – risponde ad esigenze prettamente politiche, volte a sancire una discontinuità con le riforme attuate dal Centro-sinistra.

Si tratta di una scelta – a suo avviso – discutibile, che si pone del resto in contrasto proprio con le stesse dichiarazioni rese dal Ministro rese all'inizio della legislatura. Non si tiene infatti conto, ella prosegue, che per ridare slancio al Paese occorrerebbe invece un diverso approccio, caratterizzato da specifici e continui interventi migliorativi.

Ella lamenta inoltre la circostanza che il Governo non ha dato ascolto agli operatori del settore e sottolinea il valore del dialogo, ancorché la tempistica indotta dalla politica sia ristretta.

Ella si sofferma indi su quello che definisce il punto della verità, sollecitando il Governo a chiarire se il provvedimento in esame si limiti ad apportare delle modifiche alla normativa vigente o, viceversa, la abroghi. In proposito auspica un'effettiva trasparenza politica, invitando l'Esecutivo ad assumere la piena responsabilità delle proprie scelte.

Quanto poi alla disciplina transitoria, ella ricorda che l'articolo 13, nel limitarsi a confermare le disposizioni già presenti nel regolamento n. 509, obbliga gli atenei ad adeguare gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio entro 18 mesi dalla pubblicazione del decreto. Ciò risulta, ella prosegue, in contrasto con quanto affermato dallo stesso Ministero, secondo cui alle università non sarebbe posto alcun termine vincolante per l'adeguamento alla normativa. In proposito ella sollecita un chiarimento da parte del Governo, paventando altrimenti il rischio che sorgano questioni interpretative e che si verifichino gravi conseguenze anche finanziarie per il sistema universitario. Ricorda infatti che ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 370 del 1999, il mancato adeguamento da parte degli atenei ai nuovi ordinamenti didattici bloccherebbe i finanziamenti pubblici alle stesse università.

Conclusivamente ella auspica che non si proceda ad emanare il decreto in atto e che piuttosto si svolga una riflessione più approfondita su una questione a suo avviso vitale per il Paese, al fine di giungere a soluzioni condivise.

Il senatore FAVARO (*FI*) esprime una valutazione positiva sull'opportunità della riforma, tanto più che ogni intervento riformatore non può che avere luogo in corso d'opera e che comunque entro il 2008 si verificheranno molti pensionamenti nel corpo docente universitario.

Né coglie pienamente nel segno la critica secondo cui non sarebbero possibili valutazioni sull'applicazione del modello «3+2». Esso è infatti partito dall'anno accademico 2001-2002 e i primi laureati triennali hanno conseguito il titolo nel luglio scorso. È quindi possibile svolgere alcune prime valutazioni, anche alla luce dell'atteggiamento assunto dagli atenei, che si sono progressivamente mossi nel senso dell'accorpamento delle classi di laurea, di un maggiore raccordo con le professioni e di una riduzione della frammentazione dei corsi. La riforma proposta dal ministro Moratti solleciterà pertanto tali processi di razionalizzazione presso gli atenei meno attivi.

Anche il primo anno comune è del resto già in vigore, in forma sperimentale, presso diversi atenei, al fine di ridurre il tasso di abbandono e di aiutare gli studenti a scoprire ed affinare le rispettive vocazioni.

Il giudizio sulla struttura ad «Y» non può quindi che essere positivo.

Quanto al compattamento delle classi, egli individua il rischio di eccessi che, in un'ottica di accresciuta elasticità, potrebbero anche generare corsi privi dei requisiti minimi. Invita pertanto ad un attento monitoraggio.

Egli sottolinea altresì positivamente la maggiore autonomia introdotta tra i percorsi di primo e secondo livello ed in particolare la configurazione

della laurea di durata triennale non più solo come base per il prosieguo degli studi.

Quanto al troncone unitario di studi per le professioni legali, egli paventa il rischio di richieste analoghe da parte di altre corporazioni, sulla base di motivazioni similari. Sollecita pertanto la vigilanza del Ministero, con particolare riferimento all'incidenza delle materie professionalizzanti.

Egli nega poi che il provvedimento determini una maggiore rigidità del sistema. Solo con riferimento all'abolizione dei *master*, del resto fortemente denunciata anche dalla CRUI, osserva che essa riduce l'offerta formativa, privando il sistema di uno strumento che aveva opportunamente stabilito un rapporto privilegiato con il territorio in parecchie regioni.

Sottolinea indi la necessità di valorizzare la ricerca come fattore strategico e l'inscindibilità del binomio autonomia-valutazione, in termini di dinamiche decisionali e di progetto. Occorre infatti a suo giudizio stimolare, più che una dimensione prettamente burocratica, la cultura dei risultati e dell'autovalutazione, incentivando i comportamenti virtuosi anche attraverso la modulazione del finanziamento pubblico.

Ribadisce conclusivamente il proprio giudizio positivo sul provvedimento, apprezzandone gli obiettivi di flessibilità, valorizzazione della qualità didattica e incentivazione delle università più attive.

Condivide peraltro le preoccupazioni connesse ad alcune formulazioni non del tutto chiare, sicchè sollecita una norma transitoria che sgombri il campo da incertezze e sancisca l'applicazione della riforma solo per i nuovi iscritti, disponendo termini per la sua applicazione d'intesa con la CRUI.

Il senatore GABURRO (*UDC*) valuta a sua volta positivamente lo schema di decreto che, a suo giudizio, ha messo in moto un vivace processo di rinnovamento, al di là di qualche riserva e voce critica. Bene ha fatto dunque il nuovo Governo, all'atto dell'insediamento, a riservarsi una fase di ripensamento con l'intento di apportare modifiche migliorative all'ordinamento universitario sulla base dell'esperienza conseguita dopo l'avvio della riforma. Molteplici sono infatti i profili di criticità che si sono evidenziati, fra cui sicuramente la proliferazione dei corsi di laurea. Dopo una prima fase di applicazione, le università hanno tuttavia preferito di concentrarsi su corsi di laurea più tradizionali ma anche più equilibrati e qualitativamente più robusti.

Né va dimenticato che molti corsi di laurea sono stati progettati per corrispondere ad un corso di laurea specialistica, vanificando così l'intento della riforma secondo cui ad ogni corso di laurea avrebbe dovuto corrispondere una pluralità di opzioni specialistiche. Ne è derivata una scarsa spendibilità del diploma di laurea, con conseguenti disagi per gli studenti, cui occorre rimediare con tempestività.

Egli sottolinea poi l'esigenza di maggiori investimenti in ricerca scientifica e tecnologica, rimarcando positivamente lo sforzo delle università di sperimentare rapporti migliori con il sistema delle imprese nel rispetto della reciproca autonomia. La società contemporanea richiede in-

fatti una drastica riduzione della sfasatura fra università, società ed economia. Maggiori investimenti in cultura scientifica e tecnologica non sono del resto in alternativa, ma solo paralleli, rispetto agli investimenti in cultura umanistica, in sintonia con l'impostazione più diffusa dei piani di studio delle economie più avanzate. Sempre più si impone infatti una riflessione sulla cultura dei valori e sugli aspetti etici della ricerca e del progresso scientifico.

Quanto ai tempi della riforma, non essendoci un momento idoneo per definizione, egli giudica positivamente la scelta del Governo di lasciare alle università la decisione sui tempi e le modalità di attuazione.

Nel merito, ricorda che secondo il regolamento n. 509 gli obiettivi dei corsi di laurea di durata triennale consistevano nell'acquisizione sia di un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali che di specifiche conoscenze professionali. Tale impostazione sembra tuttavia non legittimare percorsi solo professionalizzanti. Egli esprime pertanto un giudizio positivo sulla nuova articolazione ad «Y», secondo la quale ad un monoennio comune fa seguito un biennio metodologico o professionalizzante. La qualità della formazione superiore presuppone infatti che l'organizzazione degli studi, da un lato, ricomponga le divisioni anziché accentuare facili differenziazioni settoriali e, dall'altro, soddisfi le esigenze di conoscenza, ricerca, professionalità.

Anche tenuto conto dei pareri espressi dagli organi consultati, ribadisce quindi un giudizio positivo, nell'auspicio che l'applicazione pratica possa poi fugare qualche perdurante profilo di incertezza.

In particolare, condivide l'obiettivo di un accorpamento delle classi di laurea, che contrasti l'attuale processo di frantumazione.

Atteso che il provvedimento soddisfa pienamente l'obiettivo primario di ogni riforma, che consiste a suo giudizio nella formazione integrale dei giovani ai fini dell'immissione nel mondo del lavoro, conclude esprimendo il pieno sostegno del suo Gruppo alla riforma.

Il senatore VALDITARA (AN) sottolinea anzitutto come il problema dell'università italiana sia l'assenza di un sistema diffuso di eccellenza. Questo è anche il frutto, a suo giudizio, della incapacità registrata nel corso degli ultimi decenni di governare una serie di importanti trasformazioni, fra cui in primo luogo l'avvento dell'università di massa e l'estensione verso l'alto della formazione professionalizzante. Con riguardo in particolare a questo ultimo punto, egli ricorda che nella passata legislatura l'Italia ha adottato una soluzione radicale ed eccessivamente rigida, generalizzando un sistema (quello del «3+2») che avrebbe dovuto invece essere più flessibile. Non si può infatti non riconoscere che le esigenze di ingegneria e di giurisprudenza sono diverse e possono dunque richiedere soluzioni distinte.

Nella unitarietà del percorso in sequenza, prosegue, vi può peraltro essere anche il riflesso condizionato di antichi pregiudizi ideologici di una parte della sinistra, fra cui la ricerca della tendenziale uniformità dei percorsi formativi. Di certo affiora una istanza anti-storica: il persegui-

mento di un modello di università in grado anche di fare formazione culturale, da cui discende l'evaporazione della differenza fra facoltà fra loro contenutisticamente e socialmente molto distanti. Egli ritiene invece che debba essere la scuola a garantire una robusta formazione culturale e che l'università non debba sostituirla, diventando una sorta di vecchio liceo allungato.

Egli nega poi che il «3+2» sarebbe imposto dalla carta di Bologna. Al contrario, la dichiarazione di Bologna richiede solo un'articolazione almeno triennale, con un successivo percorso che dovrebbe condurre ad un titolo di *master* e/o di dottorato. Dunque, un quadriennio seguito da un dottorato sarebbe perfettamente in linea con tale schema.

D'altro canto, fra i grandi Paesi dell'Unione europea solo in Italia vi è stata una applicazione massiccia di un modello di lauree in sequenza. Spesso, la decisione se adottare modelli unitari o in sequenza è invece lasciata alla libera determinazione delle università. In tutta Europa è comunque in atto una riflessione che in alcuni casi torna a guardare con favore a percorsi unitari.

Passando ad un'analisi critica del «3+2», egli rileva anzitutto che esso ha abbassato la qualità del percorso iniziale. L'eccellenza non si può infatti costruire su basi deboli. In tale ottica, risulta scarsamente condivisibile l'attuale tenore dell'articolo 3, comma 4, del regolamento n. 509, secondo cui i corsi di laurea sono volti ad assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Non si possono infatti contemporaneamente assicurare due prodotti formativi diversi, salvo ricorrere ad una serie di correttivi che finiscono però con lo snaturare la filosofia di base. Laddove poi si sono voluti salvare tutti gli insegnamenti, essi hanno finito con l'essere compressi così da garantire soltanto una rappresentazione frettolosa dei relativi contenuti.

L'articolo 3, comma 4, non legittima inoltre la possibilità di istituire percorsi esclusivamente metodologici, che sono invece essenziali per successivi sbocchi di alto livello formativo.

Né corrisponde al vero che il «3+2» abbia assolto all'obiettivo di velocizzare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Le sue modalità applicative stanno infatti dando risultati sotto questo profilo inquietanti e opposti alle intenzioni.

Quello che è certo è che il «3+2» ha comportato una proliferazione dei corsi di laurea. Inoltre, l'attuale impostazione dei percorsi di secondo livello – che richiede, ancora una volta in ossequio ad una rigidità ingiustificata, 300 crediti formativi – ha comportato i cosiddetti percorsi «a cannocchiale», sì che si è finiti col risultato di avere un corso di base pari a 180 crediti per ogni corso di laurea specialistico per i restanti 120 crediti.

Si è così diffusa la convinzione che il primo livello sia solo funzionale al secondo, con una evidente perdita di significato e di valore della laurea di base.

Con la riforma Moratti vengono invece meno numerose contraddizioni e incongruenze: ferma restando la previsione di esami di ingresso, lo studente potrà dunque testare le proprie reali predisposizioni e orientarsi maggiormente. Al riguardo egli auspica peraltro che nel parere sia inserito un richiamo all'esigenza di dover superare alcune materie di base prima di intraprendere percorsi diversi. Oltretutto, ancora una volta, la riforma si caratterizza per una intelligente flessibilità posto che il minimo di 60 crediti comuni potrà aumentare per quelle facoltà che ne avranno necessità.

La riforma consente inoltre opportuni meccanismi di selezione tali da impedire il passaggio al percorso specialistico da parte di coloro che non abbiano rivelato adeguate predisposizioni al termine del triennio di base. Al riguardo, egli auspica una applicazione effettiva di tale principio, posto che già l'articolo 6, comma 2, prevede forme di verifica all'accesso.

Un ulteriore aspetto positivo del nuovo testo è la non automaticità della prosecuzione nel percorso metodologico. Per evitare tuttavia il rischio che gli atenei, per acquisire risorse o per motivazioni di natura demagogico-populista, finiscano con il vanificare queste previsioni, egli sollecita il Governo, nell'ambito del sistema di valutazione, ad assicurare incentivi a quelle università che garantiscono meccanismi adeguati di selezione.

Passando alla soluzione prevista per la facoltà di giurisprudenza, egli dichiara anzitutto che il suo Gruppo auspica che la opportunità di avviare percorsi unitari di 4 anni, pur con l'indispensabile e ulteriore anno comune di base, possa essere estesa in futuro anche ad altre facoltà, dopo aver sentito le relative conferenze dei presidi. Si tratta infatti di una previsione che, oltre ad andare nella direzione di un recupero di una maggiore serietà del percorso di studi, si giustifica per le caratteristiche dello sbocco previsto, che richiede una alta qualificazione anche iniziale. Oltretutto, con il sistema delle «passerelle», gli studenti che avessero scoperto di non avere le vocazioni necessarie potranno accedere a percorsi immediatamente professionalizzanti.

Alla luce di queste premesse, egli ritiene dunque che non vi sia alcuno stravolgimento del sistema. Anzi, in presenza di una serie di inconvenienti peraltro spesso denunciati anche sulla stampa, rileva l'inopportunità di attendere che l'attuale sistema provochi danni ulteriori e forse irreparabili.

Egli svolge indi qualche osservazione più particolare volta ad evitare contraddizioni e svuotamenti della riforma.

Con riferimento proprio all'articolo 3, comma 4, osserva che l'attuale testo rischia di annullare il senso della riforma trasformando la «Y» in un «3+2» mascherato. Suggestisce pertanto di riformulare il testo prevedendo che il corso di laurea assicuri agli studenti una essenziale base comune di conoscenze e di competenze sia quando è orientato a garantire un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali sia quando è orientato alla acquisizione di specifiche competenze professionali, ferma restando una essenziale base comune di conoscenze e competenze nel caso in cui il corso sia orientato all'acquisizione di specifiche competenze professionali.

Sempre con riferimento all'articolo 3, comma 9, giudica poi inadeguata la denominazione di laurea magistrale; ritiene tuttavia ancor più inaccettabile l'eventualità di attribuire il titolo di dottore a colui che abbia conseguito la laurea triennale. Chiede inoltre di non eliminare i *master*.

Quanto all'articolo 10, comma 3, per scongiurare il rischio che si possano prevedere differenze minime di crediti, ritiene più opportuno precisare fin da ora la previsione di un numero minimo di crediti, pari per esempio a 60, per consentire l'istituzione di corsi di laurea nuovi. Questo sarebbe un segnale forte anche contro la attuale proliferazione dei corsi, che consegue inevitabilmente all'esagerata flessibilità curriculare auspicata dall'opposizione.

Sempre con riferimento all'articolo 10, comma 5, giudica esagerato che tutti i corsi di laurea debbano necessariamente prevedere tutte le attività di cui al comma 5, lettere d) ed e), per le quali invoca pertanto una maggiore flessibilità. Con riguardo alle ulteriori conoscenze linguistiche ivi previste, ritiene utile specificare che non si fa riferimento alle sole lingue straniere, ma anche alle abilità e competenze nel discorso.

Passando all'articolo 11, comma 7, lettera a), giudica indispensabili alcune correzioni: dopo le parole «condividano le stesse attività didattiche comuni per un minimo di 60 crediti» suggerisce di aggiungere le seguenti «in osservanza a quanto stabilito nelle tabelle ministeriali in tema di materie di base». A suo giudizio, la disposizione normativa, se vuole raggiungere quegli obiettivi di orientamento e di verifica delle attitudini, non può essere infatti svuotata localmente con la previsione di materie facili, magari non coerenti con l'indirizzo. Inoltre, nella definizione a livello regolamentare dei criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi occorre a suo avviso aggiungere le parole «ferma restando l'acquisizione di non meno, per esempio, di 30 crediti relativi agli ambiti disciplinari di cui alle materie di base dell'anno comune».

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Replica altresì il ministro Letizia MORATTI, la quale ricorda anzitutto che, all'inizio del mandato, scelse di conservare la riforma degli ordinamenti didattici, introdotta dal precedente Governo con il regolamento n. 509 del 1999 e i decreti istitutivi delle classi di laurea e di laurea specialistica, in segno di rispetto per l'intenso lavoro delle università ai fini dell'introduzione dei nuovi corsi di studio.

La decisione di modificare ora il regolamento n. 509 consegue all'esigenza di porre riparo alle criticità più evidenti dell'impianto attuale, conservandone l'architettura e introducendo opportuni correttivi che mirano a conferire al sistema una maggiore flessibilità e funzionalità. L'obiettivo generale è quindi quello di apportare correttivi e miglioramenti in corso d'opera, sulla cui opportunità hanno convenuto anche la CRUI ed il CUN.

Tale riforma degli ordinamenti didattici, infatti, è stata introdotta dal regolamento n. 509 senza una preventiva fase di sperimentazione e conseguente monitoraggio, a differenza di quanto è avvenuto in tutti gli altri Paesi aderenti agli accordi di Bologna, che non hanno a tutt'oggi introdotto riforme complessive ma stanno procedendo a sperimentazione. Inoltre, la riforma non è stata accompagnata all'origine da un corrispondente incremento di risorse in termini di docenza e di attrezzature didattico-scientifiche, né vi è stato il necessario coinvolgimento delle componenti del mondo del lavoro e delle parti sociali.

Inoltre, il numero dei nuovi corsi di laurea, sia triennale che specialistica, presentati dagli atenei, è risultato di gran lunga superiore a quello dei vecchi corsi, senza un corrispondente incremento di docenti e strutture, cosicché molti di questi corsi sono risultati in difetto di requisiti minimi. In particolare, i nuovi corsi triennali sono stati molto spesso ottenuti comprimendo le stesse discipline di insegnamento presenti nei vecchi corsi quadriennali, con la conseguenza di sacrificare la qualità, oltre che l'apprendimento metodologico e di base, che costituisce il valore fondamentale degli studi universitari.

Il Ministro illustra quindi gli obiettivi specifici della proposta di modifica del regolamento n. 509: assicurare una adeguata formazione metodologica e di base nei corsi di primo livello, ivi compresi i corsi professionalizzanti; assicurare una più elevata flessibilità attraverso la riduzione dei vincoli nazionali che si concentrano sulle materie di base e caratterizzanti; assicurare una maggiore qualità della didattica, attraverso l'introduzione di requisiti minimi di docenza e strutturali per l'istituzione dei corsi, come primo passo verso il nuovo modello europeo, che prevederà gli accreditamenti; ridurre la dispersione universitaria attraverso corsi comuni di base, che consentano di orientare gli studenti in modo più consapevole verso i successivi indirizzi differenziati.

Ella passa indi a rispondere più puntualmente alle osservazioni emerse nel dibattito.

Quanto alla discrasia fra titolo e natura del provvedimento, ella precisa anzitutto che in un primo tempo esso era stato impostato come «modifiche al regolamento n. 509 del 1999»; tuttavia, anche su segnalazione del Consiglio di Stato, si preferì successivamente la tecnica legislativa della completa sostituzione, al fine di rendere il testo più leggibile.

Rassicura indi in ordine ai timori espressi con riguardo ad un eventuale vuoto normativo che potrebbe verificarsi a seguito della sostituzione del regolamento n. 509. Ritene infatti che queste preoccupazioni potranno essere facilmente superate introducendo opportune disposizioni transitorie. In particolare, è evidente che le nuove classi, da definire a seguito di opportune consultazioni con le conferenze dei presidi, gli ordini professionali e le parti sociali, saranno sottoposte al CUN e al CNSU per l'acquisizione dei prescritti pareri. Tale *iter* non potrà certo concludersi prima del prossimo anno e successivamente occorrerà dare un congruo termine agli atenei, d'intesa con la CRUI, perchè ridefiniscano i regolamenti didattici, che dovranno essere inseriti nella banca dati dell'offerta formativa. Pertanto,

fino ad allora, resteranno in vigore le classi vigenti e gli attuali regolamenti didattici degli atenei. Non ci sarà dunque alcun vuoto normativo e gli studenti potranno completare i corsi cui si sono già iscritti. Ovviamente, anche dopo la messa a regime delle modifiche, sarà garantito agli studenti il completamento dei corsi iniziati, salva la loro facoltà di opzione per il passaggio ai nuovi corsi.

Le disposizioni transitorie dovranno prevedere altresì una fase di sperimentazione, consentendo agli atenei che lo vorranno di reimpostare, con le consuete procedure di modifica dei regolamenti didattici, gli attuali corsi di studio di primo e secondo livello con particolare riferimento alla istituzione di corsi comuni di base nell'ambito delle classi oggi vigenti e alla riprogettazione dei corsi di secondo livello sulla base di 120 anziché 300 crediti formativi.

Le norme transitorie dovranno quindi consentire di anticipare, per gli atenei che vorranno avvalersi di tale facoltà, alcune innovazioni compatibili con l'attuale sistema e con le classi vigenti.

Anche in tale fase transitoria potranno essere conseguiti importanti risultati se fin dall'anno accademico 2004-2005 potrà essere rafforzata la preparazione metodologica e di base e resi più efficaci l'orientamento e il carattere professionalizzante dei corsi, attraverso la iscrizione degli studenti ai corsi comuni di base. Inoltre, dovrebbe essere data a tutti i laureati di primo livello la possibilità di iscrizione, con le procedure di selezione previste dall'articolo 6, comma 2, a tutti i corsi di secondo livello, favorendo i percorsi multidisciplinari oggi impossibili.

Ritiene infine necessario introdurre per tutti gli atenei, con effetto dall'anno accademico 2004-2005, l'obbligo di rilasciare il «diploma supplementare» unitamente alle lauree e quello di adeguarsi ai requisiti minimi di docenza e strutturali ai fini della attivazione dei corsi, con conseguente inserimento del corso nella banca dati dell'offerta formativa.

Ella rappresenta poi l'esigenza delle università che rilasciano le lauree triennali e le lauree specialistiche di chiarire quali qualifiche possono essere attribuite ai possessori dei predetti titoli. Al riguardo, anche in considerazione dell'articolo 48 del regolamento n. 1269 del 1938, il quale stabilisce che la qualifica di dottore compete a coloro che conseguono la laurea, ritiene che possa essere introdotta, nelle norme transitorie, una disposizione secondo cui a coloro che conseguono la laurea, la laurea magistrale e il dottorato di ricerca sia attribuito rispettivamente il titolo accademico di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca.

Ella si sofferma indi sulla previsione dei corsi comuni di base, rilevando che attualmente il tasso di abbandono degli immatricolati, pur essendosi ridotto negli ultimi anni, appare ancora troppo elevato, in quanto si attesta tuttora intorno al 25 per cento.

Tale fenomeno dipende in parte dalla assenza di efficaci azioni di orientamento a partire dalla scuola superiore e in parte dal fatto che le vocazioni personali degli studenti si affinano e si precisano solo a seguito del contatto diretto con il mondo universitario. Le azioni avviate in questi ultimi anni dal Ministero, in particolare per assicurare il tutoraggio, con-

sentiranno a suo giudizio di migliorare già dall'anno accademico 2004-2005 il tasso di abbandono precoce.

Quanto alle osservazioni secondo cui il vincolo previsto sui crediti formativi sarebbe più restrittivo rispetto al testo vigente, sottolinea che la soluzione individuata, condivisa del resto pienamente dal CUN, è finalizzata ad assicurare da un lato il livello essenziale della formazione e, d'altro lato, il contenuto minimo necessario affinché i corsi della stessa classe abbiano lo stesso valore legale. Ritiene infatti che il valore legale dei titoli di studio universitari debba essere conservato, anche al fine di correlare l'esercizio di attività professionali alla garanzia della presenza, a monte, di un adeguato percorso formativo, come richiesto dalle norme europee finalizzate alla libera circolazione dei professionisti.

Richiamandosi infine alle preoccupazioni da più parti manifestate circa la prevista soppressione dei *master* di primo e secondo livello, precisa anzitutto che in nessun Paese europeo esistono *master* equiparabili a quelli previsti dal regolamento n. 509. La distinzione operata dal regolamento n. 509 tra «laurea specialistica» e «*master*» risponde del resto all'esigenza, esclusivamente interna all'ordinamento italiano, di distinguere titoli di secondo livello con valore legale rispetto a titoli accademici senza valore legale. Preso atto comunque che i *master* in questi ultimi anni di avvio della riforma hanno incontrato un rilevante successo, specialmente nel mondo del lavoro, si dichiara disponibile ad individuare soluzioni idonee a salvaguardare sia l'esigenza di distinguere i titoli con valore legale da quelli privi di tale valore che quella di mantenere l'attuale denominazione.

Per dichiarazione di voto a nome dei Gruppi di opposizione, interviene il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*), il quale ricorda che il centro-sinistra ha ripetutamente chiesto il ritiro del provvedimento, ovvero un rinvio della sua applicazione. Al riguardo, ribadisce che non si tratta di una contrapposizione ideologica, avendo l'opposizione più volte manifestato, anche in sede di esame dell'affare assegnato sulle questioni universitarie, piena disponibilità ad affrontare i profili critici del «3+2». Ciò, tuttavia, nella cornice delle dichiarazioni programmatiche sia del presidente del Consiglio Berlusconi che del ministro Moratti, secondo cui il Governo era animato da minore intento riformatore in campo universitario rispetto a quello scolastico. Sorprende pertanto la scelta radicale di sostituire ora integralmente il regolamento n. 509. Né al riguardo appare convincente la giustificazione addotta, che richiama meramente le indicazioni del Consiglio di Stato.

Quanto poi alla norma transitoria annunciata dal Ministro, che raccoglie le preoccupazioni espresse sia dalla maggioranza che dall'opposizione, oltre che dagli organi consultivi, sui possibili effetti devastanti per la credibilità del sistema pubblico universitario derivanti dalla sovrapposizione di tre diversi modelli, osserva che anche in questo caso occorrerebbe conoscere i contenuti della disposizione per poterla valutare con cognizione di causa.

L'atteggiamento dell'opposizione nei confronti del provvedimento resta comunque contrario, non potendoci essere condivisione dei suoi contenuti.

Il percorso ad «Y» irrigidisce infatti inevitabilmente il percorso universitario, sancendo una diversificazione accentuata. Tutti i documenti europei, pregevolmente raccolti nel *dossier* del Servizio studi, invitano invece ad evitare rigidità fra il primo triennio e il biennio successivo. Per superare la logica «a cannocchiale» che ha fatto seguito al «3+2», il modello proposto dal Governo rischia dunque di determinare una rigidità per così dire «del binocolo», separando sin dall'inizio i due percorsi.

Altro elemento di dissenso consiste poi – prosegue l'oratore – nella scarsa chiarezza che caratterizza l'ordinamento delle professioni forensi e la sua coerenza con l'impianto complessivo.

Egli rinnova quindi un convinto orientamento favorevole sul parere contrario avanzato dal senatore Modica, pur riconoscendo che alcune osservazioni contenute nel parere illustrato dal Presidente relatore corrispondono a preoccupazioni espresse anche dall'opposizione. Al riguardo, cita in particolare le osservazioni n. 3 e n. 10. Quanto all'osservazione n. 9, osserva che essa va letta alla luce delle nuove dichiarazioni del Ministro sulla norma transitoria. Esprime invece netta contrarietà sull'osservazione n. 8 che introduce a suo giudizio inopportuni elementi di rigidità.

Resta comunque l'orientamento contrario sul complesso del provvedimento, dovuto al dissenso sulla soluzione prescelta per rimediare ad alcune difficoltà che pure si sono palesate nell'applicazione del «3+2» e che potevano tuttavia essere risolte diversamente, dopo adeguata riflessione.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) dichiara di modificare lo schema di parere illustrato, sopprimendo il punto n. 8. Indi, dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone ai voti lo schema di parere illustrato, come modificato, che risulta accolto a maggioranza, con conseguente preclusione dello schema di parere contrario presentato dai senatori Modica ed altri.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA SULL'AFFARE ASSEGNATO RELATIVO ALL'UNIVERSITÀ

Il PRESIDENTE informa che la seduta, già convocata per domani, mercoledì 26 maggio, alle ore 15, è anticipata alle ore 8,30, fermo restando l'ordine del giorno già diramato. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, destinato alla programmazione dei lavori avrà quindi luogo al termine della seduta, come previsto. È invece sconvocato l'Ufficio di Presidenza destinato all'esame dell'affare assegnato relativo all'università.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 361

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

condivide l'orientamento del Governo secondo cui, in considerazione delle molteplici criticità già evidenziate nell'ordinamento universitario fin dalla presente fase di avvio della riforma, occorre intervenire con tempestività onde evitare aggravamenti nell'interesse non solo del sistema ma, principalmente, degli studenti.

Nel merito, valuta positivamente:

la nuova articolazione ad «Y», secondo cui gli studenti sono immatricolati a corsi di base comuni, per un minimo di 60 crediti, salvo poi proseguire gli studi in un percorso di carattere più metodologico ovvero orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Ciò consente di razionalizzare la domanda non attraverso criteri generali e astratti di selezione, bensì attraverso un orientamento conseguito dagli studenti sul campo e legato alle loro sperimentate vocazioni e attitudini. Lo studente opta infatti fra i diversi percorsi dopo essersi misurato con le difficoltà e le caratteristiche di quello intrapreso e, quindi, in modo più informato e consapevole. L'università, d'altro canto, dopo aver valutato le attitudini dello studente, può svolgere in modo più adeguato il suo ruolo di orientamento. In tal modo, si ritiene che possa ridursi l'elevato tasso di abbandoni al primo anno, attualmente pari a circa il 27 per cento degli immatricolati;

lo svincolo del percorso di secondo livello da quello di primo livello, attraverso la riduzione a 120 dei crediti da acquisire per il conseguimento della laurea di secondo livello, rispetto agli attuali 300 che comprendono tuttavia quelli già acquisiti nel percorso di primo livello. Ciò infatti, da un lato, rafforza l'efficacia della laurea di primo livello, che assume una sua autonoma valenza e non costituisce più solo la base per il prosieguo degli studi; dall'altro, conferisce maggiore flessibilità al sistema;

la previsione di un troncone unitario per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali, che si affianca peraltro al mantenimento dell'attuale articolazione del 3+2. Si tratta infatti di una ragionevole istanza più volte avanzata dal mondo accademico, che trova ora una risposta adeguata in termini di flessibilità e diversificazione;

la previsione secondo cui i diplomi relativi ad ogni titolo di studio sono corredati da un apposito supplemento che certifica, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni rela-

tive al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Al riguardo, si segnala peraltro l'opportunità – già segnalata dal Consiglio di Stato – di modificare, all'articolo 4, comma 3 le parole: «, e sono corredati dal supplemento al diploma» con le seguenti: «. I diplomi attestanti il conseguimento del titolo di studio sono corredati dal supplemento»;

la scelta di consentire l'ammissione al corso di laurea di secondo livello anche a coloro che sono in possesso di un diploma universitario di durata triennale;

la possibilità per l'università di stabilire, per ogni corso di laurea magistrale per il quale non sia previsto il numero programmato, specifici criteri di accesso che prevedono comunque il possesso dei requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione degli studenti;

l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale anche ad anno accademico iniziato, che supera il problema dell'intervallo temporale spesso intercorrente tra l'acquisizione del diploma di laurea triennale e l'iscrizione al corso biennale.

Sulla base di tali premesse, la Commissione esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si segnala anzitutto l'esigenza – rilevata anche nel parere del Consiglio di Stato – di modificare il titolo dell'atto, chiarendone la natura interamente sostitutiva del regolamento n. 509. A tal fine, si suggerisce in particolare di prevedere altresì l'abrogazione esplicita del predetto regolamento n. 509;

2. quanto alla denominazione dei titoli rilasciati dalle università, si esprime dissenso sulla scelta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), di qualificare «laurea magistrale (master)» la laurea di secondo livello. Poiché i due termini non possono considerarsi equivalenti, si suggerisce pertanto di denominare la laurea di secondo livello solo «laurea magistrale». Si invita inoltre il Governo ad introdurre una più puntuale definizione delle qualifiche conseguenti ai titoli rilasciati ai sensi dell'articolo 3;

3. con riferimento all'articolo 3, comma 9, si esprimono perplessità sulla scomparsa dei *master* veri e propri, declassati da titoli di studio a meri attestati di crediti formativi acquisiti. Non va infatti dimenticata l'esperienza positiva registrata dai *master*, soprattutto in termini di rapporto con il territorio, che sembrerebbe inopportuno disperdere;

4. all'articolo 8, si segnala l'opportunità di seguire le indicazioni del Consiglio di Stato, secondo cui l'ordine dei commi dovrebbe essere invertito;

5. quanto agli obiettivi e alle finalità formative qualificanti, di cui all'articolo 10, si invita il Governo, ferma restando l'esigenza di salvaguardare il valore legale dei titoli di studio, a valutare l'opportunità di garantire maggiore flessibilità al sistema evitando di vincolare una quota eccessiva di crediti, con particolare riferimento alle classi di laurea non preordinate all'esercizio di una professione;

6. sempre con riferimento all'articolo 10, al comma 3, si ritiene opportuno fissare con precisione il numero minimo di crediti differenziati

necessario per giustificare l'istituzione di nuovi corsi di studio, anziché rinviarne la determinazione ai decreti ministeriali. A tal fine, si suggerisce un numero minimi di crediti pari a 60:

7. ancora con riferimento all'articolo 10, si invita il Governo a valutare l'opportunità di rendere facoltative anziché obbligatorie le attività formative di cui al comma 5, lettera *d*);

8. all'articolo 11, comma 7, lettera *a*), si suggerisce al Governo di valutare l'opportunità che le attività didattiche comuni del monoennio siano stabilite in osservanza delle tabelle ministeriali relative alle materie di base. Si suggerisce che la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi avvenga a condizione che siano stati acquisiti un minimo di crediti relativi agli ambiti disciplinari delle materie di base;

9. per quanto riguarda i tempi di attuazione della riforma, si rileva che la piena applicazione del provvedimento presuppone la riduzione del numero delle classi di laurea mediante accorpamenti. Occorre infatti contrastare l'attuale polverizzazione, garantendo la necessaria flessibilità attraverso l'istituzione di più corsi nella medesima classe, anziché la proliferazione delle classi. In tale ottica, che necessariamente non può essere di brevissimo periodo, appare quindi indispensabile sopprimere il comma 1 dell'articolo 13 e confermare l'intenzione in più occasioni manifestata dallo stesso Governo di graduare nel tempo la riforma, senza l'imposizione di termini perentori. A tal fine si impone la definizione di una più idonea norma transitoria. Peraltro, già dal prossimo anno accademico, potrebbero entrare in vigore alcune norme qualificanti della riforma come ad esempio l'adozione dei requisiti minimi per l'attivazione dei corsi di studio; l'aggiunta del supplemento al diploma attestante il conseguimento del titolo di studio; lo svincolo del percorso di secondo livello rispetto a quello di primo livello;

10. si invita infine il Governo a seguire le indicazioni del Consiglio di Stato sulla sequenza degli articoli».

SCHEMA DI PARERE ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 361

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

condivide l'orientamento del Governo secondo cui, in considerazione delle molteplici criticità già evidenziatesi nell'ordinamento universitario fin dalla presente fase di avvio della riforma, occorre intervenire con tempestività onde evitare aggravamenti nell'interesse non solo del sistema ma, principalmente, degli studenti.

Nel merito, valuta positivamente:

la nuova articolazione ad «Y», secondo cui gli studenti sono immatricolati a corsi di base comuni, per un minimo di 60 crediti, salvo poi proseguire gli studi in un percorso di carattere più metodologico ovvero orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Ciò consente di razionalizzare la domanda non attraverso criteri generali e astratti di selezione, bensì attraverso un orientamento conseguito dagli studenti sul campo e legato alle loro sperimentate vocazioni e attitudini. Lo studente opta infatti fra i diversi percorsi dopo essersi misurato con le difficoltà e le caratteristiche di quello intrapreso e, quindi, in modo più informato e consapevole. L'università, d'altro canto, dopo aver valutato le attitudini dello studente, può svolgere in modo più adeguato il suo ruolo di orientamento. In tal modo, si ritiene che possa ridursi l'elevato tasso di abbandoni al primo anno, attualmente pari a circa il 27 per cento degli immatricolati;

lo svincolo del percorso di secondo livello da quello di primo livello, attraverso la riduzione a 120 dei crediti da acquisire per il conseguimento della laurea di secondo livello, rispetto agli attuali 300 che comprendono tuttavia quelli già acquisiti nel percorso di primo livello. Ciò infatti, da un lato, rafforza l'efficacia della laurea di primo livello, che assume una sua autonoma valenza e non costituisce più solo la base per il prosieguo degli studi; dall'altro, conferisce maggiore flessibilità al sistema;

la previsione di un troncone unitario per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali, che si affianca peraltro al mantenimento dell'attuale articolazione del 3+2. Si tratta infatti di una ragionevole istanza più volte avanzata dal mondo accademico, che trova ora una risposta adeguata in termini di flessibilità e diversificazione;

la previsione secondo cui i diplomi relativi ad ogni titolo di studio sono corredati da un apposito supplemento che certifica, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni rela-

tive al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Al riguardo, si segnala peraltro l'opportunità – già segnalata dal Consiglio di Stato – di modificare, all'articolo 4, comma 3 le parole: «, e sono corredati dal supplemento al diploma» con le seguenti: «. I diplomi attestanti il conseguimento del titolo di studio sono corredati dal supplemento»;

la scelta di consentire l'ammissione al corso di laurea di secondo livello anche a coloro che sono in possesso di un diploma universitario di durata triennale;

la possibilità per l'università di stabilire, per ogni corso di laurea magistrale per il quale non sia previsto il numero programmato, specifici criteri di accesso che prevedono comunque il possesso dei requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione degli studenti;

l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale anche ad anno accademico iniziato, che supera il problema dell'intervallo temporale spesso intercorrente tra l'acquisizione del diploma di laurea triennale e l'iscrizione al corso biennale.

Sulla base di tali premesse, la Commissione esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si segnala anzitutto l'esigenza – rilevata anche nel parere del Consiglio di Stato – di modificare il titolo dell'atto, chiarendone la natura interamente sostitutiva del regolamento n. 509. A tal fine, si suggerisce in particolare di prevedere altresì l'abrogazione esplicita del predetto regolamento n. 509;

2. quanto alla denominazione dei titoli rilasciati dalle università, si esprime dissenso sulla scelta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), di qualificare «laurea magistrale (master)» la laurea di secondo livello. Poiché i due termini non possono considerarsi equivalenti, si suggerisce pertanto di denominare la laurea di secondo livello solo «laurea magistrale». Si invita inoltre il Governo ad introdurre una più puntuale definizione delle qualifiche conseguenti ai titoli rilasciati ai sensi dell'articolo 3;

3. con riferimento all'articolo 3, comma 9, si esprimono perplessità sulla scomparsa dei *master* veri e propri, declassati da titoli di studio a meri attestati di crediti formativi acquisiti. Non va infatti dimenticata l'esperienza positiva registrata dai *master*, soprattutto in termini di rapporto con il territorio, che sembrerebbe inopportuno disperdere;

4. all'articolo 8, si segnala l'opportunità di seguire le indicazioni del Consiglio di Stato, secondo cui l'ordine dei commi dovrebbe essere invertito;

5. quanto agli obiettivi e alle finalità formative qualificanti, di cui all'articolo 10, si invita il Governo, ferma restando l'esigenza di salvaguardare il valore legale dei titoli di studio, a valutare l'opportunità di garantire maggiore flessibilità al sistema evitando di vincolare una quota eccessiva di crediti, con particolare riferimento alle classi di laurea non preordinate all'esercizio di una professione;

6. sempre con riferimento all'articolo 10, al comma 3, si ritiene opportuno fissare con precisione il numero minimo di crediti differenziati

necessario per giustificare l'istituzione di nuovi corsi di studio, anziché rinviarne la determinazione ai decreti ministeriali. A tal fine, si suggerisce un numero minimi di crediti pari a 60:

7. ancora con riferimento all'articolo 10, si invita il Governo a valutare l'opportunità di rendere facoltative anziché obbligatorie le attività formative di cui al comma 5, lettera *d*);

8. per quanto riguarda i tempi di attuazione della riforma, si rileva che la piena applicazione del provvedimento presuppone la riduzione del numero delle classi di laurea mediante accorpamenti. Occorre infatti contrastare l'attuale polverizzazione, garantendo la necessaria flessibilità attraverso l'istituzione di più corsi nella medesima classe, anziché la proliferazione delle classi. In tale ottica, che necessariamente non può essere di brevissimo periodo, appare quindi indispensabile sopprimere il comma 1 dell'articolo 13 e confermare l'intenzione in più occasioni manifestata dallo stesso Governo di graduare nel tempo la riforma, senza l'imposizione di termini perentori. A tal fine si impone la definizione di una più idonea norma transitoria. Peraltro, già dal prossimo anno accademico, potrebbero entrare in vigore alcune norme qualificanti della riforma come ad esempio l'adozione dei requisiti minimi per l'attivazione dei corsi di studio; l'aggiunta del supplemento al diploma attestante il conseguimento del titolo di studio; lo svincolo del percorso di secondo livello rispetto a quello di primo livello;

9. si invita infine il Governo a seguire le indicazioni del Consiglio di Stato sulla sequenza degli articoli».

**SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAI SENATORI
MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, PAGANO,
TESSITORE, D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI,
BETTA, CORTIANA, TOGNI, MANIERI SULL'ATTO
N. 361**

«La 7^a Commissione permanente del Senato,
premessò che:

il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere da parte delle commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente: «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»,

sono stati auditi i presidenti del Consiglio universitario nazionale e della Conferenza dei rettori delle università italiane,

si è svolta in Commissione un'ampia discussione sull'ordinamento didattico universitario che merita certamente un riesame attento ed organico e sul quale il provvedimento in esame interviene in profondità,

considerato, in via preliminare. che:

risulta palese la contraddittorietà tra la natura sostanziale del provvedimento – che apporta, in coerenza all'epigrafe, modifiche a singole disposizioni del decreto n. 509 del 1999 come ben evidenziato dall'Ufficio Studi del Senato – e la sua natura formale che consiste invece nell'integrale sostituzione del decreto, senza peraltro provvedere, nonostante le ripetute raccomandazioni del Consiglio di Stato, alla sua abrogazione,

il provvedimento è altresì incoerente con la sua natura sostitutiva in quanto manca delle indispensabili disposizioni transitorie per disciplinare il passaggio dall'uno all'altro ordinamento, posto che il nuovo testo sostanzialmente mutua l'art. 13 dal precedente decreto e quindi si limita incongruamente a riprodurre la disciplina transitoria che fu valida per il precedente passaggio di ordinamento,

tali contraddittorietà ed incoerenza hanno rilevanti conseguenze giuridiche e politiche:

a) sul piano della certezza dell'azione amministrativa, rimane dubbia l'efficacia delle disposizioni vigenti, almeno con riferimento ai procedimenti già iniziati, e si determina una situazione di oggettiva incertezza del diritto nel delicato campo dell'ordinamento dei corsi di studio

universitari e dell'efficacia legale dei relativi titoli, con sicuri effetti di ingestibilità e di contenzioso presso gli atenei,

b) sul piano procedurale, rimane incerto l'oggetto stesso del parere che gli organismi consultivi previsti dalla legge e lo stesso Parlamento devono esprimere: se debba cioè vertere sulle sole modifiche del decreto n. 509 del 1999 o sull'intero provvedimento sostitutivo, comprensivo delle parti non modificate, vale a dire sul complesso della riforma degli studi universitari,

c) ul piano politico, si evidenzia una netta difformità tra l'intenzione del Ministero. di limitarsi a «correggere le criticità» del decreto n. 509 del 1999 (come scritto dal capo dell'ufficio legislativo in risposta al parere interlocutorio del Consiglio di Stato in consonanza con quanto più volte dichiarato pubblicamente dal Ministro) e l'effetto ottenuto «da cui si evince il proposito di dare al problema degli ordinamenti universitari una impostazione diversa da quella contenuta nel decreto n. 509 del 1999» (così scrive il Consiglio di Stato nel suo parere del 22 marzo 2004);

d) sul piano parlamentare, è da registrare che tale difformità non è priva di effetti in ordine alla correttezza dei rapporti tra Governo e Parlamento;

resta quindi il dubbio che ne risulti viziata tutta la procedura di emanazione del decreto e dunque la legittimità stessa del provvedimento in esame;

considerato, nel metodo, che:

gli organismi consultivi interpellati per il prescritto parere (CUN, CRUI, CNSU, CNVSU e Consiglio di Stato) hanno espresso articolate e motivate preoccupazioni sia sull'opportunità del provvedimento, sia sul merito delle modifiche, così da rendere evidente, seppure nella diversità dei ruoli e delle accentuazioni, la sostanziale contrarietà al provvedimento nella sua forma attuale tanto da parte delle rappresentanze istituzionali del mondo universitario, quanto degli organi tecnico-consultivi;

la posizione è stata ribadita e ulteriormente argomentata nell'audizione della CRUI che ha definito il provvedimento intempestivo, inadeguato nell'identificazione delle priorità, fonte di sfiducia e disorientamento negli studenti e che ha osservato come esso comporti cambiamenti obbligatori e minore flessibilità oltre che l'inaccettabile abolizione dei master universitari;

tali preoccupazioni non risultano essere state prese adeguatamente in considerazione nel formulare lo schema di decreto, come è stato osservato anche dal Consiglio di Stato, tant'è che il complesso delle modifiche appare sostanzialmente invariato rispetto a quello reso noto dalla stampa più di un anno fa e poi sottoposto al parere degli organismi citati;

in particolare, non sembra essere stata recepita nello schema di decreto la rassicurazione data dal Ministro e formalmente ripetuta dal capo dell'ufficio legislativo del Ministero in sede di chiarimenti ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato circa il fatto che «il provvedimento proposto

non pone alcun termine per l'adeguamento degli ordinamenti da parte degli atenei che potranno, pertanto, assumere le relative iniziative tenendo conto delle proprie esigenze didattiche, nonché delle risorse disponibili», in quanto sembra invece – come risulta dall'articolo 13, comma 1, del testo novellato – che le università debbano adeguare gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio entro diciotto mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale che individua le classi;

formula, nel merito, le seguenti osservazioni:

intempestività e disorganicità del provvedimento: si interviene sul nuovo modello formativo universitario, introdotto dal decreto n. 509 del 1999, quando sono trascorsi meno di quattro anni dall'inizio della sua applicazione, avvenuta in base ai decreti ministeriali del 4 agosto 2000, 28 novembre 2000 e 2 aprile 2001 (per non citare quelli ancora successivi sui corsi di studio per le discipline della sicurezza); si è concluso quindi, salvo pochissime eccezioni, un solo ciclo delle nuove lauree e nessun ciclo delle nuove lauree specialistiche, senza avere avuto la possibilità di una valutazione ponderata sui punti di forza e di debolezza del nuovo modello e sulle difficoltà applicative effettivamente incontrate dagli atenei; inoltre la mancata contestualità tra il nuovo ordinamento e i nuovi decreti applicativi sulle classi impedisce di avere un quadro completo e di poter dare un giudizio organico sulle modifiche proposte e sui loro effetti;

obbligatorietà delle modifiche: l'esigenza di certezze normative impone di chiarire senza ombre l'effettivo grado di prescrittività delle modifiche al vigente ordinamento degli studi in quanto, in assenza di chiarezza, si rischia di determinare estesi conflitti interpretativi riferibili sia alle sanzioni per il mancato adeguamento degli ordinamenti, sia alla concreta gestione della complessa sovrapposizione di tre regimi normativi;

perturbazione della vita universitaria: in caso di obbligo di adeguamento, si perturberebbe pesantemente la vita universitaria, per giunta dopo un periodo di enorme impegno e di intenso sforzo adattativo al nuovo modello didattico universitario, aggravati peraltro dalle ben note e serie difficoltà finanziarie;

incoerenza politica: inoltre tale obbligatorietà si porrebbe in evidente contrasto con la volontà politica, espressa dal Ministro in più sedi ufficiali, di dare alle nuove norme un carattere di facoltatività, nel rispetto dell'autonomia delle università e in attesa di più cogenti valutazioni dei risultati;

impatto sociale gravemente negativo – sugli studenti, sulle famiglie, sul mondo del lavoro e sul sistema universitario nazionale – per effetto del nuovo e profondo cambiamento del sistema e della denominazione dei titoli di studio, quando ancora il precedente, che pure ha avuto un notevole successo tra gli studenti e nel mondo del lavoro, non è stato ancora pienamente metabolizzato dalla società con la conseguenza di un danno certo per i giovani il cui titolo di studio in corso di conseguimento rischia una completa dequalificazione, risultando schiacciato tra quelli del vecchio ordinamento e quelli del «nuovissimo»;

regressione culturale, dovuta alla previsione di un anno di formazione comune, inevitabilmente rigida e collegata a tradizionali quanto antiquate visioni disciplinari del sapere, per tutti i corsi di laurea della medesima classe, mentre è in atto un processo di portata storica verso la riorganizzazione dei saperi e la trasversalità delle conoscenze;

limitazione dell'autonomia degli atenei: l'autonomia didattica delle università, che pure è l'oggetto del regolamento, è fortemente intaccata dalla norma (art. 10, comma 2) che fissa al 50 per cento il «minimo» dei crediti fissati a livello nazionale, a fronte del precedente 45%, e, soprattutto, non fissa alcun «massimo», a fronte del precedente 66 per cento, con la conseguenza che, almeno in linea di principio, l'intero ammontare dei crediti di un corso di laurea potrebbe essere stabilito a livello nazionale, senza lasciare alcuna possibilità di scelte autonome da parte dell'ateneo; lo stesso può ripetersi per le «lauree magistrali», per le quali il «minimo» è fissato al 40 per cento (art. 10, comma 4) e non vi è, come per le lauree, alcun massimo;

eliminazione dei *master* universitari: l'autonomia didattica delle università è intaccata altresì dall'eliminazione dei master universitari annuali, di primo e di secondo livello (*ex* articolo 3, comma 8, e articolo 7, comma 4, ora soppressi), perché ne indebolisce la capacità di competere in una società della conoscenza che vede in forte sviluppo la domanda di alta formazione integrativa e di formazione permanente lungo tutto l'arco della vita;

rigidità del modello formativo: l'ampia flessibilità nei tempi e nei modi della formazione universitaria – garantita attualmente dal sistema delle classi e dall'articolazione dei livelli e dei relativi titoli di studio (lauree, lauree specialistiche, master universitari di primo e di secondo livello, dottorati di ricerca) – risulta fortemente indebolita nello schema di decreto, a causa:

a) dell'eliminazione dei master universitari (*ex* articolo 3, comma 8, e articolo 7, comma 4, ora soppressi),

b) dell'obbligo di un primo anno comune (struttura ad Y) tra i corsi di laurea della medesima classe (articolo 11, comma 7, lettera a),

c) della mancata chiarezza sulla possibilità di chi consegua il titolo di studio su un percorso della Y più professionalizzante di proseguire comunque gli studi in un corso di laurea magistrale, nonché sulle condizioni per tale proseguimento (art. 11, comma 7, lettera a);

d) della cancellazione dell'obbligo per gli atenei di destinare almeno il 15 per cento di ciascun curriculum alle attività formative a scelta autonoma dello studente, a quelle di preparazione della prova finale e di conoscenza di una lingua straniera, a quelle infine di tipo trasversale e relazionale per il miglior inserimento del laureato nel mondo del lavoro (*ex* articolo 10, comma 2, lettere d), e), t), ora soppressi), cioè proprio tutte quelle attività formative che miravano a rendere l'offerta didattica universitaria più flessibile ed adeguata alla domanda;

e) dell'irrigidimento settoriale monodisciplinare dei corsi di laurea e di laurea magistrale, derivante dall'eliminazione della quota obbligatoria di formazione destinata alle discipline affini, alle culture di contesto, alla formazione interdisciplinare (*ex* articolo 10, comma 2, lettera c), ora soppressa);

rischio di una lunga e pericolosa *vacatio legis*, con riferimento agli attuali titoli di studio universitari (laurea, laurea specialistica, master universitario di primo e di secondo livello), in quanto la scelta di sostituire per intero il decreto n. 509 del 1999, senza opportune norme transitorie, sollecitate inutilmente anche dal Consiglio di Stato, priva di normativa di riferimento l'intera attività didattica universitaria corrente, che peraltro dovrà necessariamente continuare senza modifiche fino all'emanazione dei decreti ministeriali sulle classi, applicativi del nuovo regolamento, in sostituzione di quelli del 4 agosto e 28 novembre 2000 e del 12 aprile 2001;

incertezza nell'accesso alle professioni: ulteriori riflessi sociali negativi deriveranno dall'incertezza creata dal nuovo modello formativo sul sistema delle professioni regolamentate, anch'esso in corso di profonda riforma, a seguito del decreto n. 509 del 1999 e dei relativi decreti applicativi, mediante il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 ed i successivi provvedimenti;

caoticità e approssimatività del provvedimento: non mancano nello schema di decreto incertezze e re fusi tra cui, a solo titolo esemplificativo, si citano i casi seguenti:

a) la relazione illustrativa si diffonde esplicitamente su norme degli articoli 9 e 10 che in realtà sono state-cassate;

b) vi è una difformità tra l'articolo 1, comma 1, lettera l), dove i crediti formativi universitari sono, come nella normativa europea, una misura del lavoro di apprendimento dello studente, e l'articolo 5, comma 1, in cui le parole «lavoro di apprendimento» sono sostituite dalle meno chiare «impegno complessivo»;

c) non è chiaro quale sia il corso di studio finalizzato all'accesso alle professioni legali (articolo 6, comma 3) e quale ne sia la durata, visto che la laurea magistrale corrisponde a 120 crediti e cioè a due anni; lo stesso vale per i corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea (ad esempio, medicina e chirurgia);

d) non è chiaro in che cosa la fattispecie di tirocini formativi prevista dall'articolo 10, comma 5, lettera e) sia diversa da quella prevista dalla precedente lettera d);

e) non si comprende perché sia stato eliminato l'obbligo di informazione agli studenti sugli ordinamenti didattici mediante strumenti informatici e telematici (*ex* articolo 11, comma 2, ora soppresso in parte);

f) gli studi condotti per conseguire un diploma universitario sono da valutare in crediti per il conseguimento di una laurea (articolo 13, comma 3) mentre il diploma stesso dà direttamente accesso alle lauree magistrali (articolo 6, comma 2);

g) viene stabilita una «qualifica accademica» per chi ha conseguito un dottorato di ricerca ma non per chi ha conseguito una laurea o una laurea magistrale;

h) si riserva l'uso della denominazione «Master» alle università, in quanto ritenuto sinonimo di «laurea magistrale», senza tener conto che la parola «Master» è d'uso comune internazionale e largamente diffusa in Italia anche per qualificare alcuni titoli formativi professionali non universitari o, comunque, privi di valore legale;

invita il Ministro a ritirare il provvedimento per il riesame dell'intera materia e per la riformulazione dello schema di decreto, tenendo conto di quanto sopra rilevato e in particolare dell'opportunità di:

correggere gli eventuali errori e difficoltà applicative del decreto n. 509 del 1999 effettivamente evidenziati dall'esperienza, adeguando le norme risultate maggiormente controverse ma garantendo comunque alle università di poter scegliere autonomamente tempi e modi per procedere agli eventuali interventi di modifica dei regolamenti didattici di ateneo;

operare in modo che le eventuali modifiche al decreto ministeriale n. 509 del 1999 vadano nella direzione di attuare gli impegni assunti in ambito europeo per la realizzazione dello «Spazio europeo dell'istruzione superiore», sostenendo il «Processo di Bologna» e- gli atenei che lo applicano meglio; .

dare dimensione sistemica e facilità comunicativa e applicativa all'intervento di modifica, anche assicurando la contestualità delle modifiche al decreto ministeriale n. 509 del 1999 con quelle dei decreti applicativi sulle classi delle lauree e delle lauree specialistiche;

studiare e introdurre forme di monitoraggio degli attuali ordinamenti didattici universitari e rendere obbligatorie eventuali modifiche solo dopo una congrua e rigorosa valutazione dei risultati;

valutare attentamente le migliori strategie per eliminare o ridurre il costo sociale pagato dagli studenti, dalle famiglie e dal mondo del lavoro, nonché l'aggravio dell'impegno organizzativo e gestionale per gli atenei a causa di un nuovo repentino cambiamento dell'architettura generale degli studi universitari;

evitare, in ogni modo, qualsiasi vuoto o confusione normativa su un tema così delicato come i corsi e i titoli di studio universitari;

scegliere comunque la direzione della flessibilità e non dell'irrigidimento, sia dell'architettura generale degli studi che dei singoli curricula dei titoli di studio universitari;

fornire nuovo impulso e nuovi spazi all'autonomia universitaria e alla responsabilità didattica degli atenei, unite alla necessaria e stringente valutazione continua dei risultati per innalzarne il livello qualitativo;

esprime, pertanto, parere contrario al provvedimento».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 25 MAGGIO 2004

353^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PEDRAZZINI

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni» (n. 369)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

Il senatore PESSINA (*FI*), relatore, illustra lo schema di decreto in titolo ricordando preliminarmente che il decreto legislativo n. 366 del 2003 ha modificato l'assetto organizzativo del Ministero delle comunicazioni. Alla luce delle innovazioni legislative intervenute in questa legislatura in relazione ai compiti del dicastero, è stato pertanto predisposto uno schema di regolamento con il quale si intende dare un'organizzazione più efficiente e funzionale agli uffici centrali del Ministero delle comunicazioni. Si sofferma quindi sull'articolato dello schema di regolamento organizzativo, relativo alla individuazione degli uffici di direzione generale, illustrando brevemente le funzioni del Segretariato generale del Ministero e quelle delle direzioni generali competenti nei settori della gestione delle risorse umane, della pianificazione e della gestione dello spettro radioelettrico, dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, della regolamentazione del settore postale e della gestione delle risorse strumentali ed informative. Conclude infine sottolineando che le modifiche apportate alla dotazione organica del Ministero sono state realizzate nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa: gli oneri del personale connessi alle due nuove posizioni dirigenziali di prima fascia inserite nell'organigramma sono stati infatti compensati dalla soppressione di cinque posizioni dirigenziali di seconda fascia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(22) CASTELLI. – *Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effettuato nelle ore notturne*

(2557) Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta 19 maggio scorso.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) chiede che il termine per gli emendamenti, fissato la settimana scorsa per domani, mercoledì 26 maggio, alle ore 13, sia spostato alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la prossima tornata elettorale.

Il presidente PEDRAZZINI propone di fissare il nuovo termine per gli emendamenti al disegno di legge n. 2557, scelto quale testo base, a mercoledì 16 giugno 2004, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 25 MAGGIO 2004

242^a Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI, apprezzate le circostanze, propone di rinviare l'esame degli argomenti all'ordine del giorno ad una prossima seduta.

La Commissione conviene.

Ricorda che, al termine della seduta, si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termine alle ore 15,55.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 25 MAGGIO 2004

200^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE REFERENTE*

(2952) Conversione in legge del decreto legge 3 maggio 2004, n.119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente PONTONE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore MUGNAI (AN), in considerazione dell'importanza della materia affrontata dal decreto-legge in titolo, chiede che si proceda rapidamente a fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Sottolinea inoltre la necessità – conformemente all'ordine del giorno recentemente approvato dal Senato in materia – di procedere rapidamente alla predisposizione ed all'approvazione di un provvedimento di riordino complessivo della disciplina, ormai eccessivamente frammentata.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) condivide le osservazioni formulate dal relatore, dichiarando la piena disponibilità da parte del suo Gruppo ad affrontare con spirito collaborativo l'eventuale esame di un provvedimento di riordino generale della materia, che dovrebbe essere concluso il più rapidamente possibile, al fine di restituire certezza ad un settore messo a dura prova dalle recenti crisi in cui sono incorsi due noti gruppi industriali.

Dichiara, infine, di condividere la necessità di accelerare l'esame e la discussione delle singole proposte emendative, al fine di addivenire rapidamente alla conclusione dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) ricorda che già in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 347 del 2003, le forze di opposizione hanno mostrato un profondo senso di responsabilità e un pieno spirito collaborativo, al fine di non appesantire inutilmente i lavori parlamentari e di cooperare con il Governo e le altre forze politiche nell'apportare i necessari miglioramenti al decreto-legge medesimo.

A suo avviso, occorrerebbe compiere uno sforzo ulteriore per allargare l'operatività delle misure introdotte a tutta la platea dei soggetti interessati, anche in considerazione della rilevanza di carattere socio-economico delle imprese di minori dimensioni. A tal proposito, dichiara la piena collaborazione da parte del suo Gruppo al fine di inserire in tempi brevi le opportune integrazioni al decreto-legge in titolo.

Dichiara inoltre di condividere le considerazioni del relatore Mugnai in ordine alla rilevanza del decreto-legge in esame, nonché la necessità di approntare rapidamente un provvedimento di riordino complessivo dell'intera materia, precedentemente regolata dalla cosiddetta «legge Prodi-*bis*», al fine di flessibilizzare ed ampliare l'area degli interventi previsti. Al riguardo, occorrerebbe a suo avviso evitare l'eccessivo ricorso allo strumento della delega legislativa, in quanto il Parlamento dovrebbe provvedere a definire direttamente la normativa generale svolgendo i necessari approfondimenti al fine di valutare la compatibilità della legislazione concernente le procedure concorsuali per le grandi imprese in crisi con i principi operanti nel diritto dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Esprime altresì il proprio apprezzamento per il positivo clima di collaborazione che sul punto si è manifestato tra maggioranza e opposizione, sia pure nel rispetto delle rispettive posizioni, spesso assai distanti tra di loro.

Auspica, infine, che lo stesso spirito di collaborazione caratterizzi la condotta del Governo su questo come su altri settori, ricordando in particolare il costruttivo lavoro svolto dalla Commissione nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2421, sul riordino del settore energetico. Poiché è ormai noto – osserva l'oratore – che il Governo ha intenzione di presentare la questione di fiducia su un maxi- emendamento, è necessario che tale proposta venga resa nota nel più breve tempo possibile, per dar modo di compiere un esame approfondito.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PONTONE fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di oggi e rinvia il seguito dell'esame alla seduta già fissata per domani, alle ore 15,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine sulle cause della situazione di crisi di molte aziende operanti in Campania destinatarie dei benefici previsti dalla legge n. 219 del 1981**

Il presidente PONTONE ricorda che è iscritta all'ordine del giorno una proposta di indagine conoscitiva sulla situazione di crisi di molte aziende operanti in Campania, destinatarie dei benefici previsti dalla legge n. 219 del 1981.

Ha quindi la parola il senatore FLAMMIA (*DS-U*), il quale precisa di aver presentato la richiesta di disporre l'indagine conoscitiva in titolo unicamente al fine di acquisire utili elementi informativi per conservare e valorizzare quanto di buono si è manifestato nell'ambito dei massicci interventi realizzati dallo Stato attraverso i benefici dell'articolo 32 della legge n. 219 del 1981, nonché con altre provvidenze di carattere simile, senza ulteriori intenti di carattere investigativo.

Ricorda infatti che la predetta legge ha permesso lo stanziamento e l'erogazione di somme ingenti per assistere le zone devastate dalla sciagura del terremoto dei primi anni Ottanta, consentendo il rapido proliferare di nuove industrie sui siti interessati. Tuttavia, fa osservare che vi sono stati numerosi casi di aziende andate incontro a fallimenti, anche ripetuti, la cui gestione non è sempre apparsa del tutto trasparente, con gravi conseguenze per lo stesso tessuto produttivo della zona, nella quale sono assai frequenti i casi di fabbriche contenenti magazzini pieni e strumenti non utilizzati, che subiscono numerosi passaggi di proprietà a seguito dei differenti esiti delle procedure concorsuali.

Ribadisce pertanto la necessità di provvedere allo svolgimento di una indagine conoscitiva, atta ad acclarare la reale situazione sussistente in tali aree, anche attraverso l'effettuazione di apposite audizioni e sopralluoghi.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*), dichiara di concordare pienamente sulla proposta di indagine conoscitiva presentata dal senatore Flammia chiedendo, tuttavia, che in tale proposta venga preventivamente precisato il carattere «rapido e concentrato» che l'indagine stessa dovrebbe assumere.

Si sofferma quindi sulle caratteristiche del fenomeno precedentemente descritto, ricordando che tali anomalie si sono manifestate con maggiore gravità in Irpinia. In particolare, ritiene che vi siano due questioni che occorre approfondire: in primo luogo, il ruolo effettivamente svolto da numerose imprese delle regioni del centro-nord del Paese, che si sono riversate in modo massiccio sul territorio; in secondo luogo occorrerebbe acclarare se vi sia stata o meno la necessaria correttezza nelle forme di gestione delle procedure fallimentari che ciclicamente si presentano nelle aree interessate.

A suo avviso, sarebbe quindi necessario svolgere una indagine estremamente rapida, coinvolgendo in primo luogo i rappresentanti della re-

gione e degli enti locali, dei sindacati e degli stessi imprenditori, nonchè il coordinatore del comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione; il semplice interesse che il Parlamento mostrerebbe verso tali problemi potrebbe avere significativi effetti positivi sulle modalità di gestione delle procedure concorsuali.

Il presidente PONTONE avverte che in mancanza di ulteriori interventi, porrà ai voti la proposta di deliberazione di una indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sulla situazione di crisi di molte aziende operanti in Campania, destinatari dei benefici previsti dalla legge n. 219 del 1981.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del prescritto numero legale per deliberare, la Commissione, all'unanimità, approva la proposta di indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 25 MAGGIO 2004

257^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla e Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2265) AGONI ed altri. – Benefici previdenziali a favore dei genitori di figli affetti da grave disabilità, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame e rinvio)

Il relatore alla Commissione SAMBIN (*FI*) rileva preliminarmente che il disegno di legge all'esame introduce un beneficio previdenziale a favore dei genitori di persone affette da grave disabilità, individuando come unico requisito per l'accesso alle prestazioni pensionistiche da parte di tali soggetti una soglia contributiva pari ad almeno venti anni. Il beneficio previdenziale in questione viene concesso ad uno solo dei genitori, a condizione che il reddito familiare non ecceda, al lordo, i 50.000 euro annui.

Va peraltro ricordato che nel disegno di legge n. 2058, recante una delega per la riforma del sistema previdenziale – approvato dal Senato della Repubblica e attualmente in *itinere* presso la Camera dei deputati – viene introdotto uno specifico criterio di delega a tutela dei disabili e dei soggetti che assistono familiari conviventi portatori di *handicap*, consistente nella previsione di forme di contribuzione figurativa per i casi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

Alla luce di tale circostanza – prosegue il relatore – pur essendo pienamente condivisibile la finalità sottesa al disegno di legge in titolo, sarebbe comunque opportuno rinviare brevemente l'esame dello stesso,

per poi riprenderlo successivamente all'approvazione da parte della Camera del disegno di legge n. 2058, in modo tale da evitare eventuali sovrapposizioni normative in ordine alla importante tematica in questione.

È inoltre auspicabile che la disciplina in esame venga integrata con la previsione che il soggetto destinatario del beneficio possa comunque fruire di un periodo di contribuzione figurativa, tale da consentirgli il raggiungimento di un trattamento pensionistico adeguato.

Il sottosegretario BRAMBILLA, pur condividendo le finalità sociali sottese al disegno di legge in titolo, prospetta l'opportunità di coordinare tale normativa con quella contemplata nel citato disegno di legge n. 2058, in modo tale da evitare che eventuali successivi provvedimenti di carattere settoriale, finalizzati ad introdurre specifiche misure a favore di determinate categorie di lavoratori, risultino in contrasto con la proposta governativa di riforma del sistema previdenziale attualmente all'esame delle Camere.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) esprime apprezzamento per le considerazioni espresse dal relatore e dal rappresentante del Governo, atte a sottolineare la necessità di coordinare la disciplina di cui al disegno di legge n. 2058 con qualsiasi altro eventuale successivo intervento di ambito più ristretto, adottato in materia previdenziale.

Il PRESIDENTE, sulla base delle considerazioni espresse dal relatore, propone di rinviare temporaneamente la discussione del disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 43, comma 3 del Regolamento del Senato.

La Commissione conviene con tale ultima proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro» (n. 362)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ,ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 maggio scorso.

Il relatore alla Commissione VANZO (*LP*) illustra, dandone lettura, una proposta di parere favorevole con osservazioni (allegato al resoconto sommario della seduta odierna) riguardante lo schema di decreto legislativo in titolo.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*), dopo aver rilevato che non sono ancora pervenute le osservazioni da parte della 4^a Commissione permanente, evidenza che le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*) del provvedimento in esame, relative al personale delle forze armate e delle forze di Polizia, risultano non del tutto condivisibili, essendo preferibile, in relazione alle categorie in questione, il mantenimento della disciplina attualmente vigente.

Riguardo alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*) dello schema di decreto in esame, occorre rilevare che la stessa introduce, relativamente alle ferie, elementi di eccessiva rigidità, modificando la previgente normativa che, tra l'altro, assegnava alla contrattazione collettiva un ruolo coerente con la disciplina costituzionale della materia.

L'osservazione, contenuta nello schema di parere precedentemente illustrato, volta a prospettare l'introduzione di una disciplina per i casi in cui non si sia comunque fruito del periodo minimo di ferie entro il termine previsto dalla legge – differenziando, in particolare, i casi di impossibilità imputabili al lavoratore dai casi di impossibilità imputabili al datore di lavoro – presenta profili di incostituzionalità, dato che l'irrinunciabilità del diritto alle ferie è specificamente stabilita dall'articolo 36 della Costituzione.

Il senatore Viviani rileva quindi che lo schema di parere in discussione non ha accolto un'osservazione da lui formulata relativamente all'esigenza di non includere il medico competente, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994, tra i soggetti incaricati di effettuare le valutazioni dello stato di salute dei lavoratori notturni. Tale compito, in effetti, dovrebbe essere svolto esclusivamente dalle strutture pubbliche, poiché nei casi in cui il medico competente è un dipendente dell'azienda, si verrebbe a determinare una situazione di conflitto di interesse.

Relativamente alla sanzione amministrativa contemplata all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), capoverso *3-quinquies* del provvedimento in titolo per la violazione dell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n. 66 del 2003, inerente al riposo giornaliero, e dell'articolo 9, comma 1 dello stesso decreto sopracitato – relativo ai riposi settimanali – occorrerebbe poi modulare l'entità della sanzione, prevedendo una specifica aggravante per i casi in cui gli illeciti in questione si riferiscano ad una pluralità di lavoratori.

Sarebbe poi stato opportuno cogliere l'occasione offerta dall'adozione di un decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 66 per estendere alle imprese con meno di dieci dipendenti l'obbligo di comunicazione alla direzione provinciale del lavoro del superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, ridefinendo conseguentemente anche il regime sanzionatorio.

Nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere occorrerebbe poi precisare che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), capoverso *3-bis* dello schema di decreto in esame introduce un'ammenda per la violazione del divieto di adibire la donna in stato di gravidanza al lavoro notturno la cui entità risulta, specie riguardo alla soglia minima,

eccessivamente ridotta rispetto all'entità della pena alternativa detentiva. Sarebbe stato pertanto opportuno proporre, nel parere, il raddoppio dell'importo minimo di detta ammenda.

Il relatore VANZO (*LP*) fa presente che nella bozza di parere precedentemente illustrata si è cercato di individuare idonee soluzioni in ordine a taluni profili problematici, emersi anche nel corso delle audizioni delle parti sociali effettuate in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi politici.

L'osservazione volta a prefigurare una misura aggravata della sanzione, per le ipotesi in cui le violazioni richiamate dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*), capoverso *3-quinquies* del provvedimento in titolo vengano commesse a danno di più di cinque lavoratori, si propone di segnalare al Governo l'esigenza di valutare l'opportunità di introdurre tale previsione.

Riguardo all'osservazione relativa all'introduzione di una disciplina per i casi in cui il lavoratore non abbia comunque fruito del periodo minimo di ferie entro il termine previsto dalle legge – differenziando i casi di impossibilità imputabili al lavoratore dai casi di impossibilità imputabili al datore – va evidenziato che la stessa è volta ad introdurre elementi di flessibilità in ordine alla fruizione delle ferie, necessari specie per talune amministrazioni pubbliche con un ridotto numero di dipendenti, per le quali un'eccessiva rigidità delle normative inerenti alle ferie potrebbe creare problemi rilevanti per l'espletamento dei compiti e dei servizi di pubblico interesse ad esse affidati. In ogni caso l'osservazione in questione prefigura una soluzione equilibrata, che tende a salvaguardare anche la volontà espressa dal lavoratore in ordine alle modalità di fruizione delle ferie.

Il sottosegretario SACCONI esprime qualche perplessità circa l'opportunità di modificare lo schema di decreto legislativo all'esame con l'introduzione di una specifica aggravante per i casi in cui gli illeciti previsti al capoverso *3-quinquies* riguardino più di cinque lavoratori, precisando che tale misura risulterebbe eccessivamente afflittiva, in quanto lo schema di decreto in titolo aumenta considerevolmente l'entità della sanzione per le singole violazioni. Si riserva, a nome del Governo, di valutare la possibilità di recepire le altre osservazioni contenute nello schema di parere predisposto dal relatore, alcune delle quali sono peraltro del tutto condivisibili.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni predisposto dal relatore Vanzo.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2397) ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di restituzione delle somme indebitamente percepite dagli enti previdenziali e di semplificazione della disciplina delle prestazioni subordinate a determinati requisiti reddituali, nonché di sanatoria in materia di trattamenti previdenziali indebiti

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio, nel corso della seduta del 20 maggio, ha deliberato di chiedere al Governo di predisporre la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato; esprime quindi l'auspicio che tale documento venga trasmesso dall'Esecutivo entro il termine indicato nella predetta disposizione regolamentare, in modo tale da consentire la continuazione dell'*iter* procedurale inerente a tale importante provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 362

La 11^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;
ritenuto che esso fornisca una corretta puntuale applicazione della legge di delega e delle direttive comunitarie;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– alla lettera *c*) dell'articolo 1, comma 1, dello schema correttivo, appare opportuno prevedere che la comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro del superamento del limite delle 48 ore di lavoro settimanale avvenga nei quindici giorni, anziché trenta, dalla scadenza del periodo di riferimento;

– alla lettera *d*) dell'articolo 1, comma 1, dello schema, occorrerebbe, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, escludere che i contratti collettivi possano consentire il differimento ad un anno solare successivo del godimento del periodo minimo di due settimane di ferie. Appare inoltre opportuno stabilire che quest'ultimo, in caso di richiesta del lavoratore, sia goduto in modo unitario;

– con riferimento alla stessa lettera *d*), posto che il comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 prevede che il periodo minimo di quattro settimane non possa essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, considerato altresì che l'articolo 2126 del codice civile prevede che se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione, è da valutare l'esigenza di introdurre una disciplina – anche tramite rinvio alla contrattazione collettiva – per i casi in cui non si sia comunque fruito del periodo minimo di ferie entro il termine previsto dalla legge, differenziando i casi di impossibilità imputabile al lavoratore dai casi di impossibilità imputabile al datore di lavoro;

– la lettera *e*) è intesa a correggere un errore materiale che figura nell'attuale versione dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 66: si rileva, tuttavia, sotto il profilo del coordinamento formale, l'esigenza che tale novella tecnica venga accompagnata da una corrispondente riformulazione del successivo comma 5, esplicitando che per la panificazione non industriale i limiti di cui al predetto comma 1 dell'articolo 13 si applicano in ogni caso con riferimento alla settimana lavorativa;

– riguardo all'estensione – di cui alla lettera *g*) – del principio di abrogazione implicita, occorrerebbe specificare che l'abrogazione delle

norme relative alle pene o alle sanzioni amministrative decorre solo dall'entrata in vigore del decreto legislativo correttivo – l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 66 fa in generale riferimento, invece, a quella del medesimo decreto n. 66 –. Appare, quindi, opportuno che, in luogo di novellare il citato art. 19, comma 2, lo schema preveda una norma autonoma al riguardo.

Si invita inoltre il Governo a valutare l'esigenza di indicare espressamente le norme sanzionatorie abrogate, al fine di evitare dubbi interpretativi;

– appare opportuno che l'apparato sanzionatorio introdotto dal presente schema sia collocato in un articolo a sé stante, recante la rubrica «Sanzioni» e precedente all'articolo 19 del decreto legislativo n. 66;

– nel capoverso 3-*quater* della lettera *h*), occorrerebbe richiamare anche i commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 66 (oltreché il comma 2), al fine di esplicitare che si fa riferimento anche alle norme che consentono l'applicazione del limite in termini di media;

– in merito alla disciplina sanzionatoria in materia di riposo giornaliero e settimanale, di cui al capoverso 3-*quinqüies*, la relazione illustrativa del presente schema giustifica le variazioni rispetto all'attuale normativa sanzionatoria – che è relativa al solo riposo settimanale – in base alla considerazione che la nuova disciplina sostanziale (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 66) è diversa da quella previgente.

Tuttavia, occorrerebbe valutare se sia opportuno mantenere una misura aggravata della sanzione per l'ipotesi in cui la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori, mentre il presente schema sopprime questa forma di modulazione – la quale è naturalmente posta, nell'attuale normativa, con esclusivo riferimento al riposo settimanale –;

– riguardo al capoverso 3-*sexies*, appare necessario che la misura minima della sanzione sia fissata in almeno 103 euro – anziché in 100 –, in conformità con la corrispondente soglia stabilita dalla disciplina di delega per i nuovi illeciti amministrativi (cioè, dall'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge 1° marzo 2002, n. 39).

Occorrerebbe inoltre esplicitare se la sanzione riguardi solo il caso di mancata o tardiva comunicazione oppure anche le ipotesi di adempimento del medesimo obbligo mediante modalità diverse da quelle eventualmente previste dai contratti collettivi (stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative);

– in merito alle sanzioni di cui al capoverso 3-*septies*, occorrerebbe chiarire se esse si applichino anche per i casi di violazione della disciplina alternativa (sui presupposti e sui limiti per il lavoro straordinario) posta dai contratti collettivi.

Dal punto di vista letterale, tale applicazione sembrerebbe esclusa, in quanto viene richiamato solo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 e non anche il comma 2. Tuttavia, dal momento che, come detto, la disciplina contrattuale è sul punto sostitutiva e non integrativa di

quella legislativa, sembra congruo – al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra i diversi datori di lavoro – operare la suddetta estensione, quantomeno con riferimento ai casi che costituirebbero violazione anche della medesima disciplina legislativa.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 25 MAGGIO 2004

213^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Guidi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi» (n. 366)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 180. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il presidente TOMASSINI dà conto delle osservazioni favorevoli con rilievi formulate sullo schema di decreto in titolo dalla Commissione politiche dell'Unione europea. Pone quindi in votazione lo schema di parere già illustrato dal relatore nella seduta del 5 maggio.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) interviene brevemente per dichiarazione di voto favorevole.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore, cui saranno allegate le osservazioni, se trasmesse in tempo utile dalle Commissioni interessate.

IN SEDE DELIBERANTE

(2848) SALINI ed altri. – Contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati

(Rinvio del seguito della discussione)

Riprende la discussione del provvedimento, sospesa nella seduta del 20 maggio.

Il presidente TOMASSINI propone di sospendere brevemente la seduta in attesa che pervenga il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo. La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 16,25.

Rilevato che la 5^a Commissione non ha ancora espresso il proprio parere, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta. Esprime inoltre il proprio rammarico per il protrarsi dell'*iter* di un disegno di legge di grande rilevanza sociale, su cui è unanime il favore di tutte le forze politiche.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

PROPOSTA DI PARERE PREDISPOSTA DAL RELATORE E APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 366

La 12^a Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), dello schema modificativo in esame provvede tra l'altro ad introdurre il riferimento alla categoria dei preparati pericolosi «non facilmente infiammabili» nell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65.

Sembra opportuno che – in relazione a tale inserimento e in conformità con la disciplina comunitaria (cfr. l'articolo 10, paragrafo 2.3.4., della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999) – nell'Allegato VII, Parte A, punto 4, del medesimo decreto legislativo n. 65 venga introdotta la categoria dei preparati «facilmente infiammabili»;

nella novella introdotta dalla lettera *o*) dell'articolo 1, comma 1, dello schema modificativo occorrerebbe specificare che la correzione concerne la sola alinea del punto 5.4.3. in oggetto;

la novella di cui alla successiva lettera *s*) sopprime il riferimento all'inesistente comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 65 del 2003.

Sembra, tuttavia, opportuno che essa provveda altresì ad introdurre il richiamo dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 65, in conformità con la disciplina comunitaria (cfr. la nota NB della Tabella IV dell'Allegato II, Parte B, della citata direttiva 1999/45/CE, e successive modificazioni);

si rileva che, nella novella di cui alla successiva lettera *ss*), il primo termine (di raccordo) che viene inserito risulta erroneamente formulato come «N, R52» e andrebbe così corretto: «N, R59»;

nella novella di cui alla lettera *ddd*), numero 4), intesa a correggere un errore materiale di ripetizione, occorrerebbe specificare che la locuzione oggetto della medesima novella viene soppressa solo in uno dei due casi in cui essa ricorre nella colonna ivi citata;

si segnala inoltre che le correzioni recate dalle lettere *l*), *m*), *n*), *t*) e dai numeri 3) e 5) della lettera *ddd*) appaiono inutili in quanto già comprese nell'attuale testo del decreto legislativo n. 65 del 2003.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 25 MAGGIO 2004

332^a Seduta (1^a pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
NOVI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il signor Alberto Leopardi, il signor Stefano Cervini e il signor Gianfranco Forno del Comitato ambiente, sviluppo e occupazione; il professor Gianni Tamino, la dottoressa Michela Nanni, la dottoressa Cinzia Pasi, il dottor Marco Caldiroli, il dottor Nicola Armaroli e il dottor Claudio Po per l'Associazione Clandestino; il dottor Tonino D'Angelo per il Coordinamento contro le centrali termoelettriche in Capitanata ed infine il dottor Giovanni Ghirga e il dottor Mauro Mocci per il Movimento comprensorio di Civitavecchia per il no al carbone.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale delle raffinerie e delle centrali elettriche: audizione di rappresentanti del Comitato ambiente sviluppo e occupazione. Seguito dell'audizione di rappresentanti dell'Associazione Clandestino, del Movimento comprensorio di Civitavecchia per il no al carbone e del Coordinamento contro le centrali termoelettriche in Capitanata

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 19 maggio scorso.

Il signor LEOPARDO, dopo aver ringraziato la Commissione, fa presente che il Comitato ambiente, sviluppo e occupazione nasce da un movimento spontaneo dei cittadini con la finalità di discutere in merito alle problematiche di impatto ambientale derivanti dalla presenza di centrali nella zona di Civitavecchia. Consegna quindi agli uffici della Commissione una documentazione attinente alle tematiche, oggetto dell'indagine conoscitiva.

Il signor CERVINI rileva come la presenza del Comitato ambiente, sviluppo e occupazione appare particolarmente importante per la zona di Civitavecchia giacché, attraverso tale Comitato, si intende sensibilizzare la cittadinanza in ordine alle problematiche di tipo energetico e ambientale. In particolare, la riconversione a carbone della centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord assume valore strategico non soltanto per il territorio coinvolto, bensì per l'intero Paese. Da diversi anni, inoltre, il decremento della produzione di energia da parte della medesima centrale si è accompagnato a conseguenze negative di ordine occupazionale. In tal senso, la riconversione della centrale potrebbe far diventare la zona di Civitavecchia un sito di eccellenza; proprio questa prospettiva ha suscitato l'interesse dei cittadini e degli operatori economici.

L'obiettivo che dovrà essere perseguito dal Comitato è dunque quello di far comprendere che cosa significa per Civitavecchia essere al centro di un vero sistema di sviluppo. Attraverso le informazioni e le conoscenze acquisite negli ultimi anni si è rafforzata la convinzione che la riconversione della centrale si colloca all'inizio di un processo complesso orientato allo sviluppo e all'innovazione. Lungo tale direzione, pertanto, il Comitato si sta battendo per superare il dibattito in atto, spesso espresso in termini ideologici.

Un altro aspetto da considerare attiene al mantenimento degli impegni assunti da parte dell'ENEL, sebbene si debba prestare attenzione verso tutto il sistema istituzionale. La permanenza più che decennale del polo energetico nel territorio dell'alto Lazio ha avuto sicuramente effetti sull'ambiente, ma anche sull'economia, in particolare a discapito delle piccole e medie imprese. Tuttavia, le tecnologie consentono un miglioramento nel controllo delle emissioni, anche attraverso verifiche estese al sistema viario e a quello portuale.

Il signor FORNO sottolinea che uno degli aspetti più rilevanti legati al progetto di riconversione della centrale di Civitavecchia è la riduzione delle emissioni inquinanti, nel rispetto delle direttive comunitarie varate su questo punto. Tuttavia, le soglie indicate nella normativa comunitaria sono attualmente superate dalla centrale funzionante ad olio combustibile. La riconversione della centrale di Torrevaldaliga nord ridurrebbe pertanto le percentuali di emissioni inquinanti; in particolare la nuova centrale permetterebbe una riduzione dell'82 per cento dell'anidride solforosa, del 61 per cento degli ossidi d'azoto, dell'82 per cento delle polveri e del 18 per cento dell'anidride carbonica. Per completezza, bisogna tener conto

che i livelli di inquinamento sono determinati anche dal traffico veicolare, dalle attività portuali, nonché dal trattamento dei rifiuti. In conclusione, se sulle questioni menzionate saranno fornite informazioni corrette, i rapporti tra l'ENEL, le istituzioni interessate ed i cittadini potranno essere ricondotti a binari di ragionevolezza.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato i rappresentanti del Comitato ambiente sviluppo e occupazione, dà quindi la parola ai rappresentanti dell'associazione Clandestino, del Coordinamento contro le centrali termoelettriche in Capitanata e del Movimento comprensorio di Civitavecchia per il no al carbone, la cui audizione era iniziata nella seduta pomeridiana del 12 maggio u.s..

Il dottor MOCCI, in merito alla questione sollevata dal senatore Rizzi in ordine alle cosiddette fonti energetiche assimilate, fa presente che una diversificazione deve essere effettuata, soprattutto nell'individuazione di quei rifiuti che possono essere bruciati senza liberare sostanze tossiche. Pertanto, la mera assimilazione della combustione dei rifiuti solidi urbani all'energia pulita appare erronea.

Il dottor TAMINO ricorda che la questione cui ha fatto riferimento il dottor Mocci è stata affrontata anche da una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea. Nel merito di tale problematica, il recupero energetico della carta e della plastica attraverso le operazioni di riciclaggio e di riutilizzo è senz'altro maggiore rispetto al recupero energetico che si otterrebbe mediante processi di combustione.

Il senatore RIZZI (FI) ringrazia il dottor Mocci per aver fornito le delucidazioni richieste.

Il senatore PONZO (FI) ritiene che i soggetti auditi dovrebbero anche individuare la soluzione che essi ritengono maggiormente percorribile per affrontare le questioni energetiche dal momento che, a loro avviso, il ricorso all'olio combustibile, al carbone, e all'energia nucleare è sconsigliabile, mentre l'apporto delle fonti di energia rinnovabile è ancora insufficiente.

Il senatore SPECCHIA (AN) chiede ai rappresentanti del Movimento comprensorio di Civitavecchia per il no al carbone se condividono le valutazioni ed i dati forniti dai rappresentanti dell'ENEL, i quali, in una precedente audizione, hanno rilevato che nel futuro vi sono ottime possibilità per una significativa riduzione delle emissioni inquinanti.

Il dottor GHIRGA fa presente al senatore Specchia che in merito alla diversità di dati forniti dall'ENEL e dalle varie associazioni, queste ultime si sono limitate a riportare i dati che sono stati espressi nel corso della procedura di valutazione di impatto ambientale. In relazione a questi

dati, ad esempio, destano profonda preoccupazione le percentuali relative al PM10 i cui indici registrerebbero un incremento talmente elevato da aumentare in modo considerevole i rischi di inquinamento anche per la città di Roma.

Il dottor MOCCI osserva che le rilevazioni riguardanti un decremento del livello delle emissioni inquinanti molto spesso provengono proprio dai soggetti che in passato hanno negato la sussistenza di elevati livelli di inquinamento nella zona di Civitavecchia.

Il dottor ARMAROLI, dopo aver fatto presente di svolgere le funzioni di ricercatore del CNR, illustra alcune diapositive da cui emerge come le centrali a turbogas siano le più avanzate dal punto di vista tecnologico per quanto attiene alle fonti energetiche tradizionali. Ciò nonostante, anche le centrali in questione producono consistenti emissioni inquinanti e, qualora ne venisse incrementato il numero, come è stato proposto, si raddoppierebbe l'attuale consumo di gas naturale, con problemi ambientali e di approvvigionamento. Difatti, anche in sede di valutazione di impatto ambientale non sembra che si tenga conto dell'elevata formazione di particolato nell'atmosfera ad opera di processi chimici e fotochimici, tant'è che nei documenti relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) non si fa cenno a PM10 e PM2,5, per non parlare della maggiore aggressività e pericolosità delle polveri particolarmente fini.

Fa quindi presente che la pianura Padana è una zona assai critica per la presenza di elevate quantità di biossido di azoto, il che dovrebbe indurre a non deliberare la costruzione di nuove centrali ed osserva – con riferimento alle dichiarazioni dei rappresentanti dell'ENEL secondo cui l'Italia è la nazione che maggiormente ricorre alle fonti rinnovabili – che in realtà la gran parte dell'energia prodotta da tale tipo di fonti va riferita a vecchi impianti idroelettrici.

Il presidente NOVI chiede chiarimenti sulla effettiva installazione dei depolverizzatori nelle centrali a carbone e ad olio combustibile, nonché sulla effettiva convenienza degli impianti eolici. In particolare, questi ultimi hanno avuto una certa diffusione in Germania ed in Danimarca, dal momento che è apparso conveniente installarli in zone particolarmente ventose e non molto sfruttate dal punto di vista turistico come le coste del Mare del Nord. C'è da chiedersi quanto sia conveniente promuovere la realizzazione dei cosiddetti parchi eolici in un paese, come l'Italia, assai meno ventoso, e contraddistinto da un'elevata attrattiva paesaggistica ed ambientale.

Il senatore MULAS (AN) si associa alla richiesta di chiarimenti sui cosiddetti parchi eolici, sottolineando come sia attualmente vivo in Sardegna il dibattito sulla loro convenienza.

Il dottor ARMAROLI sottolinea le enormi potenzialità di sviluppo dell'eolico, mentre il dottor MOCCI fa presente come il tratto costiero del nord della Sardegna si presti all'installazione di impianti eolici, anche sul mare. La convenienza di tale fonte energetica, d'altra parte, è testimoniata dal fatto che l'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici del nord della Germania è pari a quella che potrebbe esser prodotta da ben sette centrali a carbone. La verità è che nessuno in Italia – ed in particolare l'ENEL – ha mai puntato sull'energia eolica.

Il dottor D'ANGELO pone l'accento sull'elevata percentuale di energia elettrica che, pur essendo teoricamente producibile, non si riesce a sfruttare per l'inadeguatezza della rete distributiva. Pertanto, le problematiche energetiche che affliggono l'Italia dovrebbero essere affrontate da un lato investendo maggiori risorse per l'ammodernamento della rete distributiva dell'ENEL e dall'altro puntando maggiormente sulle fonti rinnovabili. Anche a tale scopo sarebbe quanto mai opportuno convocare una Conferenza nazionale pubblica sulle problematiche energetiche.

Il presidente NOVI osserva come una parte delle diseconomie esistenti sia da ascrivere allo sciagurato processo di privatizzazione a seguito del quale un soggetto privatizzato ha scelto di investire nel settore della telefonia mobile piuttosto che destinare le risorse disponibili all'ammodernamento della rete distributiva elettrica. Per non parlare poi della mancanza di coordinamento tra il maggior produttore di energia ed il gestore della rete nazionale.

Il dottor D'ANGELO sottolinea come nella relazione tecnica consegnata dal Ministro dell'ambiente alla 13^a Commissione il 17 marzo scorso si legga che risulta difficile stimare con precisione allo stato attuale se e quanto l'avvio delle nuove centrali consenta effettivamente di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici.

Il senatore PONZO (*FI*) ribadisce la propria richiesta di chiarimenti su quali siano le reali alternative alle attuali fonti di produzione energetica.

Il dottor PO, dopo aver sottolineato l'esigenza di prevedere un puntuale e sistematico monitoraggio delle centrali elettriche, fa presente come i dati che è possibile ricavare dal registro INES appaiano assai poco esauritivi, coerenti e quindi attendibili.

Ad avviso delle associazioni oggi intervenute, occorrerebbe disporre la moratoria di ogni nuova centrale sopra i tre megawatt, organizzare un'apposita Conferenza nazionale sull'energia, costruire soltanto centrali atte a sostituire quelle maggiormente inquinanti, e soprattutto incentivare le fonti rinnovabili, anche in considerazione dell'inevitabile esaurimento delle risorse energetiche fossili.

Illustra quindi alcune diapositive dalle quali si evince come destino interesse nuove tecnologie come quelle delle celle a combustibile, che dovrebbero essere affiancate da un maggior sfruttamento dell'energia eolica, di quella idroelettrica da piccole centrali e di quella fotovoltaica. Tali fonti energetiche alternative, difatti, solo apparentemente sono poco competitive con le fonti tradizionali, in quanto normalmente non si tiene conto dell'eternalità, e cioè dei costi derivanti dall'incremento delle malattie che colpiscono l'uomo a seguito dell'aumento delle emissioni inquinanti. D'altra parte, sotto il profilo della potenzialità di tali fonti alternative, basti pensare che qualora si riuscisse ipoteticamente a sfruttare il 7 per cento della superficie del Sahara con l'installazione di celle fotovoltaiche al 10 per cento, si soddisferebbe l'intera domanda di energia del pianeta.

Il presidente NOVI ringrazia gli intervenuti per il prezioso contributo offerto ai senatori della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

333^a Seduta (2^a pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
NOVI*

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente NOVI osserva che l'esame della proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco del Gargano non potrà aver inizio per via della mancanza del prescritto numero legale. Difatti, al momento sono presenti soltanto dieci senatori dei Gruppi di maggioranza ed alcuni senatori dei Gruppi di opposizione che, però, non ritengono di far constatare la propria presenza firmando l'apposito modulo. Se tale situazione dovesse ripresentarsi anche domani, la Presidenza della Commissione si vedrebbe costretta da un lato a chiedere al Presidente del Senato la proroga di dieci giorni prevista dall'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, e dall'altro a far emergere l'assenza dei senatori che non dovessero partecipare ai lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MARTEDÌ 25 MAGGIO 2004

XI COMITATO

Strage di Portella delle Ginestre

Riunione n. 4

Presidenza del Coordinatore deputato
Nitto Francesco PALMA

La riunione inizia alle ore 13,55 e termina alle ore 14,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

MARTEDÌ 25 MAGGIO 2004

Presidenza del presidente
Flavio TANZILLI

La seduta comincia alle 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti riservati:

dalla procura generale militare presso la Corte militare di appello, parte della documentazione rinvenuta nel 1994 a palazzo Cesi e riguardante copie di «vecchie cartelline e materiale vario»;

dal sindaco di Borgo Ticino, Orlando Giovanni e dal signor Vincenzo Circeo due lettere attinenti alle questioni oggetto dell'inchiesta parlamentare.

La Commissione prende atto.

Seguito dell'audizione del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, dottor Giuseppe Scandurra

(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione all'ordine del giorno.

Interviene, a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Giampaolo ZANCAN (VERDI-U), al quale risponde Giuseppe SCANDURRA, *procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione*.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, Flavio TANZILLI, *presidente*, il deputato Pierantonio ZANETTIN (FI) e il senatore Luciano GUERZONI (DS-U), ai quali risponde Giuseppe SCANDURRA, *procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione*.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Flavio TANZILLI, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 16, riprende alle 19,30.

Giuseppe SCANDURRA, *procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione*, chiede al Presidente di poter precisare alcune risposte da lui date in precedenza.

Flavio TANZILLI, *presidente*, concorda.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Luciano GUERZONI (DS-U) e Flavio TANZILLI, *presidente*, ai quali risponde Giuseppe SCANDURRA, *procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione*.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

La seduta sospesa alle 20,15, riprende alle 20,40.

Interviene, a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Walter VITALI (DS-U), al quale risponde Giuseppe SCANDURRA, *procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione*.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Interviene, a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Luigi MARINO (Misto), al quale risponde Giuseppe SCANDURRA, *procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione*.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Carlo CARLI (DS-U) e Flavio TANZILLI, *presidente*, ai quali risponde Giuseppe SCANDURRA, *procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione*.

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia il dottor Giuseppe Scandurra, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione. Ricorda a tutti i presenti di non divulgare il contenuto della seduta nella parte segretata.

La seduta termina alle 22,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

MARTEDÌ 25 MAGGIO 2004

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carmine COZZOLINO

indi del Vice Presidente
Roberto MANZIONE

indi del Presidente
Carmine COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 10,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito dell'audizione del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, generale Roberto Jucci

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Roberto Jucci per la disponibilità a corrispondere alle esigenze dell'inchiesta e ricorda che l'audizione ha avuto inizio nella seduta del 9 dicembre 2003 ed è proseguita nella seduta del 21 gennaio 2004.

Avverte che il generale Jucci ha ritenuto di farsi accompagnare dal professor Fabio Trezzini.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento interno, la durata degli interventi non può di norma eccedere i dieci minuti.

Intervengono per svolgere considerazioni e formulare domande i senatori MANZIONE, SODANO Tommaso, BOBBIO, LAURO e il PRESIDENTE.

Il generale JUCCI risponde alle domande poste.

Il professor TREZZINI fornisce quindi ulteriori elementi di informazione in ordine alle domande avanzate.

Intervengono i senatori BOBBIO, MANZIONE, LAURO, SODANO Tommaso e il PRESIDENTE per formulare ulteriori quesiti, ai quali risponde il generale JUCCI.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Roberto Jucci e il professor Fabio Trezzini per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 MAGGIO 2004

186^a seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

La seduta inizia alle ore 16.

(2956) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*), dopo aver richiamato le considerazioni già svolte in occasione dell'esame sui presupposti costituzionali del decreto-legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda

(1880-B) *CALVI. – Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra le modifiche approvate dalla Camera dei deputati al disegno di

legge in titolo; non rilevando profili problematici di carattere costituzionale, propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2866) Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba

(Parere su testo ed emendamenti alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo, con il quale sono proposte novelle alla disciplina concernente lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali; dà inoltre conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Non sussistendo rilievi di costituzionalità, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

(2906) Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere su di essi un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni (n. 369)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra lo schema di decreto in titolo, con il quale si provvede alla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero delle comunicazioni adeguandoli al nuovo assetto del dicastero, come disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366. Richiamando alcune segnalazioni contenute nel parere che il Consiglio di Stato ha reso sullo schema di regolamento in esame, propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso non ostativo segnalando, tuttavia,

alla Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo ad apportare le seguenti modifiche:

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), occorrerebbe sopprimere l'inciso «d'intesa con il Gabinetto del Ministro», poiché la dizione «intesa» implica la contitolarità di funzioni, che deve invece essere esclusa tra uffici con competenze amministrative e uffici di supporto del Ministro;

all'articolo 3, lettera *e*) occorre sopprimere la parola «coordina» aggiungendo inoltre, in fine, le parole «collettiva integrativa»;

appare inoltre opportuno inserire una norma apposita con la quale si disponga l'abrogazione espressa delle disposizioni degli articoli 5 e 9 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte concernente le funzioni ora di competenza del Ministero delle comunicazioni.

La Sottocommissione concorda con tale proposta.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro» (n. 362)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore STIFFONI (*LP*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che, in attuazione della legge comunitaria 2001, reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con il quale è stata data attuazione a due direttive comunitarie concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Dopo aver illustrato il contenuto dell'articolo unico di cui consta lo schema in esame, propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso non ostativo segnalando tuttavia alla Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo ad apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera *d*) occorrerebbe specificare – anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia – che le deroghe che possono essere introdotte dalla contrattazione collettiva al principio in materia di fruizione dei periodi di ferie come individuato dalla medesima lettera *d*) possono essere solo nel senso di stabilire condizioni di miglior favore, analogamente a quanto stabilito dal vigente articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2003, escludendo in particolare che la contrattazione stessa possa consentire che la fruizione del periodo minimo di ferie sia differito a un anno solare successivo; appare inoltre opportuno specificare che la mancata fruizione dell'intero periodo di ferie su richiesta del datore di lavoro deve trovare giustificazione, sempre alla luce della giurisprudenza costituzionale, in eccezionali e motivate esigenze di servizio;

quanto alla lettera *h*) comma 3-*sexies* occorre elevare l'importo minimo della sanzione amministrativa ivi prevista da 100 a 103 euro, in conformità al principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*) della legge n. 39 del 2002;

il titolo dovrebbe essere riformulato, recando lo schema in esame una disciplina concernente non solo l'«apparato sanzionatorio», ma più ampi ambiti della disciplina dell'orario di lavoro.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» (n. 366)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore MALAN (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo segnalando che le disposizioni da questo recate sono riconducibili sia a materie demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali quella concernente «armi, munizioni ed esplosivi», di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *d*), o la «tutela dell'ambiente» di cui al medesimo articolo, lettera *s*), sia a principi fondamentali in materie demandate alla legislazione concorrente di Stato e Regioni quali la tutela e sicurezza del lavoro, la tutela della salute, la protezione civile. Ritenendo opportuno raccomandare alla Commissione di merito le proposte di correzione di carattere tecnico formulate dalla Conferenza Stato-Regioni nel suo parere sullo schema di provvedimento in esame, propone alla Sottocommissione di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 25 MAGGIO 2004

334^a Seduta*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.

La seduta inizia alle ore 15,55.

(2956) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore FERRARA (*FI*), con l'avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(2195-A) Deputato DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, approvato dalla Camera dei deputati, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore NOCCO (*FI*), con l'avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere non ostativo sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti.

(2421-A) Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 20 maggio.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che l'esame delle proposte 13.109 (testo 2), 13.132 (testo 2), 21.500 e 28.500 è stato precedente sospeso. Ricorda, altresì, che il relatore ha rilevato che non vi erano osservazioni da formulare su tali proposte, ad eccezione dell'emendamento 28.500 per il quale rilevava l'opportunità di valutarne gli effetti finanziari. Ricorda, infine, che la proposta 28.500 è analoga alla proposta 29.3 presentata durante l'esame presso la Commissione di merito e sulla quale la Commissione ha reso parere contrario.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) dichiara la propria contrarietà sulla proposta 28.500, in relazione alla quale dovrebbe essere richiamato l'articolo 81 della Costituzione, sulla base delle medesime ragioni già espresse durante l'esame della proposta 29.3.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, su proposta del relatore FERRARA (*FI*), la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo sulle proposte 13.109 (testo 2), 13.132 (testo 2) e 21.500, nonché parere contrario sulla proposta 28.500.

(2572-A) Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra il provvedimento in esame ed i relativi emendamenti, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo, giacché lo stesso recepisce le condizioni rese dalla Commissione bilancio nel parere alla Commissione di merito.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala le proposte 3.1, 3.2, 8.0.2, 10.3, 10.0.3, 16.105, 16.106, 17.3, 17.4, 18.0.1, 18.0.100, 23.100, 27.0.101, 27.0.103, 27.0.105, 27.0.107, 27.0.108, 31.0.100, 31.0.104, 31.0.105 e 31.0.106, in quanto identiche o analoghe ad altre trasmesse dalla Commissione di merito, sulle quali la Commissione bilancio ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché le proposte 8.1, 8.2, 8.100, 16.100, 16.102 e 16.0.103, anch'esse iden-

tiche o analoghe ad altre, trasmesse dalla Commissione di merito, sulle quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

Segnala, inoltre, che l'emendamento 15.0.100 ripristina disposizioni sulle quali la Commissione bilancio ha reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Osserva che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri, non quantificati né coperti, dagli emendamenti 8.0.101 (che prevede un premio di reinserimento al termine della ferma volontaria prefissata), 12.0.100 (che destina una quota non inferiore al 5 per cento dei finanziamenti per le missioni militari all'estero ai corsi di formazione ivi indicati) e 16.101 (che introduce, in luogo della paga netta giornaliera, uno stipendio mensile a partire dal livello minimo ivi indicato).

Al fine di verificare la congruità delle relative disposizioni di copertura finanziaria, ritiene poi necessario valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione degli effetti derivanti dalle seguenti proposte, la cui copertura, peraltro, appare particolarmente significativa: 3.100 (che inserisce la figura dei volontari in ferma prefissata triennale), 8.0.100 (in quanto prevede un premio di reinserimento al termine della ferma volontaria prefissata), 18.0.101 (in relazione all'esercizio della delega ivi prevista in materia di servizio civile), 27.0.102 (con riguardo alle norme sul transito dei volontari con il grado di caporal maggiore nel ruolo dei sergenti, sull'immissione dei volontari in servizio permanente che hanno rivestito il grado di sergente nel ruolo di sergente nonché sul reimpiego degli stessi nel reparto di appartenenza ovvero sulla possibilità di trasferimento a domanda), 31.0.101, 31.0.102 (che prevedono l'affidamento con trattativa privata della fornitura di beni e servizi a soggetti che impieghino personale che ha completato la ferma prefissata nelle Forze armate) e 31.0.103 (che introduce concorsi per il transito in ruolo dei sergenti banditi su base regionale).

Analogamente, in relazione all'emendamento 9.0.100, riscontra l'esigenza di acquisire una quantificazione dell'onere per verificarne la compatibilità con la previsione di spesa ivi indicata, valutando altresì l'opportunità di inserire un'apposita clausola di salvaguardia.

Infine, anche in considerazione del parere già reso alla Commissione di merito, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso favorevole sul testo, di confermare il parere già reso dalla Commissione bilancio sulle proposte analoghe a quelle già trasmesse dalla Commissione di merito, nonché sull'emendamento 15.0.100, per le ragioni indicate dal relatore. Formula, inoltre, avviso contrario sulle proposte segnalate dal relatore in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri non quantificati né coperti. Propone, altresì, di esprimere avviso contrario sulle proposte 18.0.101, 27.0.102, 31.0.101 e 31.0.102, in quanto rileva che il meccanismo del limite massimo di spesa non appare compatibile con i diritti soggettivi riconosciuti dalle suddette proposte, ritenendosi, inoltre, insufficienti le risorse stanziare nelle coperture finanziarie indicate nelle proposte stesse.

Propone, infine, di esprimere avviso favorevole condizionato sulle proposte 8.0.100 e 9.0.100, al fine di modulare le misure ivi previste con il limite massimo di spesa ovvero al fine di configurare la seconda proposta indicata come limite massimo di spesa, nonché avviso favorevole sulle proposte 3.100 e 31.0.103.

Dopo l'intervento del senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), volto a sollevare alcune perplessità sulla proposta del Presidente in merito all'emendamento 18.0.101, replica il presidente AZZOLLINI per ribadire le ragioni della contrarietà sulla proposta in questione per i profili di competenza.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione conferisce, infine, mandato al relatore Nocco a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

La Commissione, esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime parere di nulla osta sulle seguenti proposte a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che: all'emendamento 8.0.100, al comma 1, dopo le parole: "servizio prestato" siano inserite le altre: "fino a" e che all'emendamento 9.0.100, al comma 3, le parole: "valutati in" siano sostituite dalle altre: "nel limite massimo di". Esprime inoltre parere di nulla osta sui restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 3.1, 3.2, 8.0.2, 10.3, 10.0.3, 16.105, 16.106, 17.3, 17.4, 18.0.1, 18.0.100, 23.100, 27.0.101, 27.0.103, 27.0.105, 27.0.107, 27.0.108, 31.0.100, 31.0.104, 31.0.105, 31.0.106, 8.1, 8.2, 8.100, 16.100, 16.102, 16.0.103, 15.0.100, 8.0.101, 12.0.100, 16.101, 18.0.101, 27.0.102, 31.0.101 e 31.0.102, sulle quali il parere è contrario ai sensi della suddetta norma costituzionale.».

(2848) SALINI ed altri. – Contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (*FI*) riferisce sul provvedimento in esame, osservando, per quanto di competenza, che il disegno di legge in esame stanziava un contributo annuale, per il triennio 2004-2006, a favore dell'Unione italiana dei ciechi per la realizzazione del Centro polifunzionale in titolo. In proposito, premesso che sussiste la necessaria disponibilità sullo stanziamento del Fondo speciale di conto capitale previsto a copertura, rileva che occorre acquisire ulteriori informazioni circa la natura e l'articolazione temporale delle attività di formazione per il personale del Centro, richiamate nella relazione illustrativa, al fine di verificare, in particolare, se le stesse siano o meno ricomprese nella fase d'avvio della struttura e se quindi i correlati oneri siano compatibili con la copertura in conto capitale ivi indicata.

Il sottosegretario CONTENTO si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

(2927) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di acquisire conferma che la prima delle riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 26 dell'Accordo (previste ad anni alterni in ciascuno dei due Paesi contraenti), avrà luogo in Bielorussia nel corso del 2004, al fine di assicurare la corrispondenza temporale tra la manifestazione dei relativi oneri e la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario CONTENTO conferma che la prima riunione della Commissione mista avrà luogo in Bielorussia nel corso del 2004.

La Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

(2906) Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FERRARA (FI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione alla proposta 2.5 occorre valutare se l'espressa autorizzazione ivi prevista ad impiegare i suddetti aeromobili per missioni internazionali non necessita di specifica copertura (a differenza del riferimento alle operazioni all'estero di cui all'articolo 2, comma 4, su cui la Commissione ha già espresso un parere non ostativo, che sembra riguardare profili inerenti alle modalità di impiego e non all'autorizzazione in sé). Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Dopo un intervento del presidente AZZOLLINI, volto a rilevare che la proposta 2.5 appare avere natura ordinamentale, con l'avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo sugli emendamenti trasmessi.

(2483) DE PETRIS ed altri. - Disciplina dell'acquacoltura biologica, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 20 maggio.

Il sottosegretario CONTENUTO precisa che nell'accantonamento indicato nell'articolo 3 del provvedimento in titolo non sussistono risorse preordinate alle finalità ivi previste. Segnala, altresì, che al comma 2 dell'articolo 3 è previsto un incremento della dotazione del fondo unico degli investimenti (articolo 46 della legge n. 448 del 2001) finalizzato alla riconversione del metodo biologico degli impianti di allevamento esistenti ed alla promozione di attività didattiche, ricreative e sportive ad essi connesse. Tali incentivi rientrano tra le spese di natura corrente che non possono, quindi, essere coperte con il suddetto fondo.

Infine, con riferimento all'articolo 1, comma 3, ed all'articolo 2, comma 3, segnala l'esigenza dell'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

In merito agli emendamenti, esprime avviso favorevole.

Al fine di tener conto delle indicazioni fornite dal sottosegretario Contento, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 MAGGIO 2004

11^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Girfatti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 12^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi» (n. 366): osservazioni favorevoli con rilievi;

alla 3^a Commissione:

Intese raggiunte tra il Governo italiano ed i Governi dei Paesi membri dell'Unione europea atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti nei Paesi dell'Unione nelle elezioni per il Parlamento europeo (n. 374): osservazioni favorevoli;

alla 10^a Commissione:

(2952) Conversione in legge del decreto legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza: parere non ostativo.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 26 maggio 2004, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- D'IPPOLITO VITALE. – Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» (982).
- e della petizione n. 743 ad esso attinente.

II. Discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 541 ad esso attinente.

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. - Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto - componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. - Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. - Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. - Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- DEL TURCO ed altri. - Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. - Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. - Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. - Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. - Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. - Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. - Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. - Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. - Istituzione della provincia di Melfi (2533)
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. - Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei *referendum* popolari (1620).

IX. Esame del disegno di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 26 maggio 2004, ore 8,15, 8,30, 14,30 e 21,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati (360).
- BOREA. – Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di giustizia (1427).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Responsabilità civile dei magistrati (1537).
- TOMASSINI. – Responsabilità civile del giudice (2537).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-bis) *(Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-ter) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, nonché dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 2004, dell'articolo 8 del testo proposto dalla 2^a Commissione permanente per il disegno di legge d'iniziativa governativa)*.

- GENTILE ed altri. – Istituzione della Corte di appello, della Corte di assise d'appello, del tribunale di sorveglianza e del tribunale per i minorenni di Cosenza (2811).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).
- Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).

- DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari (2172).
- TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (2806).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L' Aquila (771).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CORATO ed altri. – Modifica all'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (1639).
- VALDITARA – Modifica del codice penale in materia di deturpamento di cose altrui (2851).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007).
- DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- CALVI. – Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della

pena e di termini per la riabilitazione del condannato (1880-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 26 maggio 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Nouakchott il 5 aprile 2003 (2882) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002 (2915) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOCO ed altri. – Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo (38).
- PROVERA ed altri. – Nuove norme in materia di cooperazione allo sviluppo (1881).
- PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (2393).
- SERVELLO ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia (2471).
- Franco DANIELI ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo (2473).
- MALABARBA e Tommaso SODANO. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (2728).

III. Esame dei disegni di legge:

- MORSELLI. – Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo (2184).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamenta-

zione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003 (2927).

IN SEDE DELIBERANTE

- Differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare (2916) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
 - Intese raggiunte tra il Governo italiano ed i Governi dei Paesi membri dell'Unione europea atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti nei Paesi dell'Unione nelle elezioni per il Parlamento europeo (n. 374).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
 - Schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale destinatari dei contributi di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante: «Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale» (n. 371).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 26 maggio 2004, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

- Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento dell'affare:
- Affare relativo al patrimonio immobiliare adibito ad uso abitativo della Difesa.

IN SEDE DELIBERANTE

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate (2906) (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (1430).
 - Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali (2866) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba*).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 26 maggio 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

- Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato (2905) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Battaglia; Piscitello; Molinari; Massidda; Di Giandomenico ed altri; Bocchino e Angela Napoli; Mazzuca; Cento; Innocenti ed altri; Lo Presti; Alfonso Gianni ed altri; Luigi Pepe; Dario Galli*).
 - Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza (2952).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Atto di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, in-

tesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004». (n. 365).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 26 maggio 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea: audizione del Presidente dell'Istituto di Studi e Analisi Economica.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Deputato RAMPONI. – Estinzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare conferiti agli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, mediante liquidazione di una somma *una tantum* (2945) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2468) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2875) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2885) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 26 maggio 2004, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto interministeriale concernente le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2003-2004 (n. 372).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Proposta di nomina del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (n. 103).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 26 maggio 2004, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici (2956) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose (2557).
 - CASTELLI. – Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effettuato nelle ore notturne (22).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e Poste italiane S.p.A. (n. 368).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni» (n. 369).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 26 maggio 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della situazione in atto nel comparto agroalimentare: proposta di documento conclusivo.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza (2952).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina dell'apicoltura (2919) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo*).
- BRUNALE ed altri. – Disciplina dell'apicoltura (523).
- DE PETRIS. – Norme per la tutela dell'apicoltura (2825).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2601).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2152).
- ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2171).
- MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2197).
- MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2342).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d'origine dei vini (1730) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 26 maggio 2004, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza (2952).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle cause della situazione di crisi di molte aziende operanti in Campania destinatarie dei benefici previsti dalla legge n. 219 del 1981.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 26 maggio 2004, ore 8,30, 14 e 15,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale delle raffinerie e delle centrali elettriche: audizione di rappresentanti del Comitato ambiente sviluppo e occupazione. Seguito dell'audizione dell'Associazione Clandestino, del Movimento comprensorio di Civitavecchia per il no al carbone e del Coordinamento contro le centrali termoelettriche in Capitanata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano (n. 104).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale (2949) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti e Ghiglia; Paroli ed altri*).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 26 maggio 2004, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA**I. Esame del disegno di legge:**

- Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (2894) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 26 maggio 2004, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA**Esame del disegno di legge:**

- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (A.S. 1281-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 26 maggio 2004, ore 13,30

Audizione del professore Renzo Guolo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

Mercoledì 26 maggio 2004, ore 13,50, 14 e 14,45

ORE 13,50

– Comunicazioni del Presidente.

ORE 14

Esame testimoniale dell'ingegner Enrico Graziani.

ORE 14,45

Esame testimoniale del dottor Umberto Silvestri.